



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 675

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 25 settembre 2012

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 6

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . » 8

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 96

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 107

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 108

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)* . . . . . » 139

*Plenaria* . . . . . » 139

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 146

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 160

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	166
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 181)</i> . . . . .	»	169
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	170
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i> . . . . .	»	173
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	173
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	175
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	188
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 203)</i> . . . . .	»	193

### **Commissione straordinaria**

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	194
--	-------------	-----

### **Commissioni bicamerali**

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	195
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	196

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	197
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	198

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	199
---	-------------	-----

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	200
---------------------------	---	-----



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria**

**128ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV, n. 15) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Cesare Corsi, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 28 marzo 2012 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Cesare Corsi avanzata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento penale n. 18495/08 RGNR – n. 4545/09 RG GIP (Doc. IV, n. 15).

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore CURSI.

Gli pongono domande i senatori SARRO (*PdL*) e LEDDI (*PD*).

Congedato il senatore Corsi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria**

**124<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 483)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 4 e 5, e 2, commi 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, con riguardo alla questione lamentata da taluni componenti delle commissioni riunite circa l'inclusione tra le componenti della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) anche del Corpo della guardia forestale dello Stato, suggerisce una riformulazione dell'articolo 108 del codice antimafia nel senso di prevedere la possibilità per la D.I.A. di avvalersi della collaborazione di tale corpo, escludendone l'appartenenza alla stessa.

Ritiene inoltre che tale collaborazione debba limitarsi alle sole materie di competenza.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, rinvia alle considerazioni svolte in sede di relazione introduttiva: proprio sulla questione del Corpo forestale egli aveva pronunciato parole chiare, alle quali sinora non vi erano state repliche in dissenso. A suo avviso, la Direzione investigativa antimafia, tenuto conto delle competenze specifiche e delle esigenze investigative, può disporre del personale dei diversi Corpi di polizia anche senza una norma specifica. Pertanto, non condivide la proposta avanzata dal presidente Berselli, e nel caso questi vi insista, preannuncia il proposito di dimettersi da relatore e di proporre un parere alternativo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) sottolinea come la previsione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 8 dello schema in titolo costituisca un evidente eccesso di delega. Per quanto concerne la proposta del presidente Berselli, ritiene che sia superfluo prevedere la mera facoltà per la D.I.A. di avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia forestale in quanto la Direzione investigativa già in base alla legislazione vigente si può avvalere dell'operato di tutte le forze di polizia, ivi inclusa quindi la Guardia forestale.

Il senatore PALMA (*PdL*) condivide le osservazioni svolte dal presidente Vizzini: stabilire che la Direzione investigativa antimafia si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato rappresenta una modifica delle attuali potestà; né è opportuno specificare che il Corpo forestale dello Stato non fa parte della D.I.A., in quanto tale preclusione è già chiarita nelle disposizioni della legge vigente. Qualora le Commissioni ritengano che la previsione riguardante l'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato sia conforme alla delega, sarebbe opportuno precisare che tale impiego è limitato ai fatti di competenza di quel Corpo.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che la Direzione investigativa antimafia collabora istituzionalmente con tutti i Corpi di polizia. Pertanto, non è necessario introdurre una precisazione, altrimenti si dovrebbero richiamare gli altri Corpi di polizia, ad esempio la Polizia penitenziaria.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), pur preannunciando che in ogni caso si asterrà dal voto sul parere sull'atto del Governo in titolo, condivide nel merito i rilievi formulati dalla senatrice Della Monica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria**

**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
GARRAFFA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3463) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il presidente GARRAFFA comunica che sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno al testo del decreto-legge, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.



Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/3463/42/10 e 13 che impegna il Governo affinché nell'area portuale di Taranto venga installata una centralina per monitorare la qualità dell'aria ed auspica che l'Esecutivo si attivi affinché siano varate, nel più breve tempo possibile, rigorose procedure per tutelare i militari in servizio nelle aree portuali dai rischi connessi alla movimentazione di materiali potenzialmente dannosi per la salute.

Il senatore CAMBER (*PdL*) illustra l'emendamento 2.0.2 che prevede l'avvio della bonifica del sito localizzato nell'ambito demaniale del porto di Trieste, denominato «Ferriera di Servola». Illustra altresì l'ordine del giorno G/3463/41/10 e 13, che, raccogliendo i contenuti dell'emendamento appena illustrato, impegna il Governo ad avviare, fatte salve le procedure previste dalla normativa ambientale nei confronti dei titolari della Ferriera di Servola, le procedure atte a mettere in sicurezza e bonificare almeno le aree di pertinenza del demanio marittimo facenti parte del complesso.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra gli ordini del giorno G/3463/43/10 e 13 e G/3463/52/10 e 13, ritenendo che lo Stato debba costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari avverso i responsabili dell'inquinamento ambientale e segnalando i gravi rischi legati alla presenza di amianto negli stabilimenti industriali, di cui propone il costante monitoraggio.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente GARRAFFA rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3463

(al testo del decreto-legge)

### **G/3463/1/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

i SIN nazionali perimetrati dal 1998 hanno una estensione che ricopre circa il 3 per cento del territorio nazionale. I Comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può avvalersi anche dell'Ispra, delle Arpat e dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) ed altri soggetti;

lo stesso ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'Isrpa, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di definire insieme alle Regioni, un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN contenente impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per avviare le attività di ripristino ambientale e che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità.

---

### **G/3463/2/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di

euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientati in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Laghi di Mantova e Polo Chimico»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento de-

gli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanZIA 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/3/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanZIA ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed am-

bientali e sono stati individuati e perimetrati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della European Environment Agency (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Venezia (Porto Marghera)»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Venezia (Porto Marghera)» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

**G/3463/4/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Casal Monferrato»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanZIA 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Casal Monferrato» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/5/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessò che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;



per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della European Environment Agency (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni espresse a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Pitelli (La Spezia)»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono re-

stituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanZIA 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Pitelli (La Spezia)» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/6/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanZIA ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della European Environment Agency (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Brescia-Caffaro»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Brescia-Caffaro» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/7/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziava ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency (EEA)* i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Sesto San Giovanni».

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Sesto San Giovanni» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

**G/3463/8/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della European Environment Agency (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

Tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Balangero».

Il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Balangero» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/9/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni espresse a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Pieve Vergonte» il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;



sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanZIA 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Pieve Vergonte» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/10/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanZIA ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza so-

cio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency (EEA)* i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Pioltello e Rodano».

Il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'oppor-

tunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Pioltello e Rodano» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/11/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della European Environment Agency (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Broni», il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Broni» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

**G/3463/12/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Serravalle Scrivia» il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanZIA 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Serravalle Scrivia» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/13/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni espresse a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Cengio e Saliceto»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Cengio e Saliceto» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/14/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziava ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;



oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Sassuolo-Scandiano»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'oppor-

tunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Sassuolo-Scandiano» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/15/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Fidenza»;

il ripristino ambientali e di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Fidenza» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

**G/3463/16/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Trieste»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Trieste» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/17/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuati vi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale e, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (decreto ministeriale n. 471 del 1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Laguna di Grado e Marano»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono re-

stituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanZIA 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Laguna di Grado e Marano» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/18/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanZIA ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (decreto ministeriale n. 471 del 1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Cogoletto-Stoppani»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,



impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Cogoletto-Stoppani» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/19/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziava ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (decreto ministeriale n. 471 del 1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Cerro al Lambro»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a monito rare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Cerro al Lambro» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

**G/3463/20/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (decreto ministeriale n. 471 del 1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Milano-Bovisa»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Milano-Bovisa» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/21/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (decreto ministeriale n. 471 del 1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni espresse a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Basse di Stura (Torino)»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono re-

stituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanZIA 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Basse di Stura (Torino)» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/22/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanZIA ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Emarese»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare prime di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Emarese» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/23/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziava ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;



negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Mardimago-Ceregnano (Rovigo)» il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Mardimago-Ceregnano (Rovigo)» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

**G/3463/24/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della European Environment Agency (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Bolzano»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Bolzano» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/25/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della European Environment Agency (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni espresse a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Trento Nord»;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono re-

stituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo,

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Trento Nord» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

### **G/3463/26/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

una parte delle risorse assegnate dal decreto-legge n. 129 del 2012 alla riqualificazione del territorio di Taranto, pari a 110.167.413 euro, sono state deliberate dal CIPE il 3 agosto 2012 e sono ricomprese nel Protocollo, firmato il 26 luglio 2012, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, già assegnate alla Regione Puglia;

la restante parte delle risorse assegnate dal decreto-legge n. 129 del 2012 proviene, quanto a 20 milioni dai residui disponibili del Ministero dell'Ambiente derivanti dal Fondo per il rischio idrogeologico e la difesa del suolo e quanto a 70 milioni dal Fondo per gli interventi per la lotta ai cambiamenti climatici legati all'attuazione del protocollo di Kyoto;

i finanziamenti che lo Stato ogni anno mette a disposizione per la difesa del suolo sono palesemente insufficienti a fronte delle molteplici esigenze del Paese per contrastare fenomeni di calamità naturali che specialmente negli ultimi anni si manifestano puntualmente come alluvioni, frane e dissesti territoriali;

l'intensità e il numero delle calamità aumentano di anno in anno, a causa dei cambiamenti climatici e dell'aumento della temperatura del Mar Mediterraneo ma anche a causa della fragilità del territorio italiano e della oramai constatata mancata prevenzione e manutenzione territoriale. Tutta-

via a fronte di questo fenomeno allarmante di calamità da rischio idrogeologico, le risorse che le leggi di stabilità mettono a disposizione per la difesa del suolo vanno a ridursi di anno in anno, facendo presagire uno scenario poco rassicurante per il futuro;

i capitoli dell'asestamento del bilancio del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2012, assegnano solo 20 milioni di euro alla difesa del suolo in favore delle regioni in attuazione del federalismo amministrativo per tutto il territorio nazionale e che il decreto-legge svuota completamente tali capitoli in favore di Taranto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di assumere le idonee iniziative legislative dirette a reintegrare i capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinati a trasferimenti alle Regioni per il rischio idrogeologico e la difesa del suolo, in considerazione del costante rischio idrogeologico al il nostro Paese.

---

### **G/3463/27/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

una parte delle risorse assegnate dal decreto-legge n. 129 del 2012 alla riqualificazione del territorio di Taranto, pari a 110.167.413 euro, sono state deliberate dal CIPE il 3 agosto 2012 e sono ricomprese nel Protocollo, firmato il 26 luglio 2012, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, già assegnate alla Regione Puglia;

la restante parte delle risorse assegnate dal decreto-legge n. 129 del 2012 proviene, quanto a 20 milioni dai residui disponibili del Ministero dell'ambiente derivanti dal Fondo per il rischio idrogeologico e la difesa del suolo e quanto a 70 milioni dal Fondo per gli interventi per la lotta ai cambiamenti climatici legati all'attuazione del protocollo di Kyoto;

il decreto in esame priva le imprese a livello nazionale della possibilità di accedere ai finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi ambientali in attuazione del Protocollo di Kyoto, dirottando una parte consistente delle risorse attualmente disponibili al territorio del SIN di Taranto;

recentemente il Governo, con l'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 2012, ha modificato le condizioni per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato del Fondo Kyoto, evidenziando la volontà di dare un impulso alla crescita e all'occupazione dei giovani;

il protocollo di Kyoto è un impegno internazionale cui ha aderito il nostro Paese per la lotta ai cambiamenti climatici e rappresenta un'occasione di crescita delle nostre imprese nell'ottica della *green economy*;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di assumere le idonee iniziative legislative dirette a reintegrare le disponibilità del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in attuazione del Protocollo di Kyoto.

---

### **G/3463/28/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

le indagini epidemiologiche effettuate nel territorio di Taranto hanno messo in evidenza stime di effetti allarmanti dovuti alle ricadute di inquinanti, in particolare da benzo(a)pirene, sul quartiere Tamburi;

l'articolo 6 del Protocollo pone a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, risorse pari a 8 milioni di euro per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburi;

ai fini dell'espletamento delle procedure per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburi, sarebbe opportuno accertare la regolarità degli edifici sorti a ridosso dello stabilimento industriale dell'ILVA, attraverso il riscontro dell'iscrizione al catasto degli edifici, del pagamento dell'IMU, del rilascio del permesso di costruire e del censimento di eventuali edifici abusivi,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette ad escludere dalle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo gli edifici irregolari e abusivi.

---

### **G/3463/29/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

le indagini epidemiologiche effettuate nel territorio di Taranto hanno messo in evidenza stime di effetti allarmanti dovuti alle ricadute di inquinanti, in particolare da benzo(a)pirene, sul quartiere Tamburi;

l'articolo 6 del Protocollo pone a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, risorse pari a 8 milioni di euro per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburi;

ai fini dell'espletamento delle procedure per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburi, bisognerebbe verificare l'opportunità di delocalizzare gli edifici residenziali sorti a ridosso dello stabilimento industriale dell'ILVA, anche in ragione dell'efficienza dei finanziamenti utilizzati e della convenienza economica degli interventi,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione degli interventi per il quartiere Tamburi, a valutare anche la possibilità di una eventuale delocalizzazione degli edifici residenziali, non abusivi, sorti a ridosso dello stabilimento industriale dell'ILVA.

---

### **G/3463/30/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il terminale contenitori del Porto è gestito dall'impresa TCT S.p.A., a capitale asiatico, che contribuisce con 7,2 milioni all'attuazione del Protocollo, in questo modo inserendosi tra i soggetti attuatori,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse stanziato dal presente decreto-legge per interventi connessi alla bonifica del SIN di Taranto e non in favore delle imprese extracomunitarie di gestione delle banchine portuali.

---



**G/3463/31/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il terminale contenitori del Porto è gestito dall'impresa TCT S.p.A., a capitale asiatico, che contribuisce con 7,2 milioni all'attuazione del Protocollo, in questo modo inserendosi tra i soggetti attuatori;

occorrono controlli serrati da parte dell'ispettorato del lavoro e delle altre autorità locali per evitare una concorrenza sleale anche nell'ambito delle condizioni di lavoro e della sicurezza dei lavoratori tra tale impresa e le imprese nazionali,

impegna il Governo:

nell'ambito dei meccanismi di attuazione del Protocollo ad individuare appositi programmi di controllo, allo scopo di accertare, attraverso gli organismi territorialmente competenti, che le imprese extraeuropee di gestione delle attività portuali rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza di lavoro e dell'ambiente.

---

**G/3463/32/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il provvedimento in esame reca il testo del protocollo d'intesa per fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria accertate in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

il provvedimento prevede altresì, al suo interno, la nomina di un Commissario straordinario al fine di accelerare le procedure di attuazione di tale protocollo,

impegna il Governo:

a far sì che il Commissario straordinario riferisca semestralmente alla Camere sullo stato avanzamento lavori degli interventi effettuati nel sito di Taranto.

---

### **G/3463/33/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge in esame, oltre a rendere attuativi 110.167.413 euro dei finanziamenti del Protocollo, stanziando ulteriori 90 milioni di euro, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'articolo 1, a valere sulle risorse statali per contrastare il rischio idrogeologico da parte delle regioni e per realizzare i programmi ambientali in attuazione del protocollo di Kyoto da parte delle imprese;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate;

negli Stati membri della *European Environment Agency* (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (DM 471/1999);

i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di «Falconara Marittima» il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi della norma dell'articolo 1, commi 3 e 8 che stanziava 90 milioni per il sito ILVA e a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative legislative dirette ad utilizzare parte di tali risorse alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di «Falconara Marittima» ovvero ad intraprendere le occorrenti iniziative per l'assegnazione delle necessarie risorse pubbliche per la bonifica e la messa in sicurezza anche di tale sito.

---

**G/3463/34/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica, ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

il decreto-legge 129 del 2012 rende attuativa una parte delle risorse ricomprese nel Protocollo;

da quanto emerso dall'esame effettuato dal servizio bilancio della Camera dei deputati l'importo di 60 milioni di euro indirizzato al progetto speciale città di Taranto non sembra incluso nel totale delle spese da finanziare con risorse di parte pubblica o di parte privata,

impegna il Governo:

ad informare il Parlamento in merito alla provenienza di eventuali ulteriori risorse che il Governo vorrà destinare all'attuazione del Protocollo del 26 luglio 2012 per il territorio di Taranto.

---

**G/3463/35/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

per questo scopo il predetto protocollo, in un quadro complessivo di interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica, ne destina 119 milioni alle bonifiche, mentre 187 milioni li finalizza ad interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

inoltre esistono nel territorio nazionale altri siti inquinati non inclusi nei SIN, legati alle attività industriali, che parimenti presentano simili situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute dei cittadini;

ad esempio, già dall'anno scorso l'inquinamento da mercurio della falda idrica ha sconvolto la normale condizione di vita dei cittadini dei comuni di Preganziol, Treviso, Casier e Quinto di Treviso; non potendo utilizzare i pozzi privati molte persone hanno perso la loro principale fonte di acqua potabile è i comuni, insieme con i consorzi idrici stanno stanziando somme ingenti per estendere urgentemente la rete dell'acquedotto e raggiungere tutte le case situate nell'area inquinata;

sarebbe necessario che il Governo adottasse le necessarie misure in grado di risolvere le problematiche ambientali e sanitarie e di assicurare anche per tali siti risorse per la bonifica della falda idrica,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per risolvere le problematiche ambientali e sanitarie derivanti da situazioni di inquinamento connesso ad attività industriale anche nel resto del territorio nazionale, oltre a Taranto, come quelle ad esempio dell'inquinamento da mercurio della falda idrica dei comuni di Preganziol, Treviso, Casier e Quinto di Treviso.

---

### **G/3463/36/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto ed in tale ambito mira a rendere immediatamente disponibili ed utilizzabili le risorse previste dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 diretto agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

il decreto prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo,

impegna il Governo:

ad informare il parlamento ogni qual volta, scaduti i termini dell'incarico, si proceda alla proroga della nomina del Commissario.

---

### **G/3463/37/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che,

il decreto-legge n. 129 del 2012 prevede l'attuazione da parte del Governo di specifici adempimenti aventi importanti incidenze sul territorio nazionale sia sotto il profilo dell'uso di rilevanti risorse finanziarie e sia per quanto riguarda le modalità di attuazione delle operazioni correlate alla gestione delle risorse messe a disposizione;

il decreto prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo, compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziato con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza della regione Puglia, nonché, l'utilizzo discrezionale ai sensi del Protocollo, senza pertanto indicare quale sia il soggetto specifico allo scopo incaricato, di ben 20 milioni di euro per l'attuazione di non meglio determinati ed aggiuntivi interventi previsti nel predetto Protocollo, attingendo alle risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, altrimenti destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998;

sarebbe opportuno prevedere che tali operazioni fossero effettuate tramite decisioni condivise e ad ogni modo valutate da organi istituzionali che l'ordinamento preordina ad assicurare la trasparenza e l'esercizio dei principi democratici; si fa riferimento alla conferenza Stato-Regioni o ai pareri delle Commissioni parlamentari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere le regioni attraverso il parere della conferenza Stato-Regioni, nelle procedure di indicazione e di nomina del Commissario straordinario.

---

**G/3463/38/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che:

il decreto-legge n. 129 del 2012 prevede l'attuazione da parte del Governo di specifici adempimenti aventi importanti incidenze sul territorio nazionale sia sotto il profilo dell'uso di rilevanti risorse finanziarie e sia per quanto riguarda le modalità di attuazione delle operazioni correlate alla gestione delle risorse messe a disposizione;

il decreto prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo, compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziare con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza della regione Puglia, nonché, l'utilizzo discrezionale ai sensi del Protocollo, senza pertanto indicare quale sia il soggetto specifico allo scopo incaricato, di ben 20 milioni di euro per l'attuazione di non meglio determinati ed aggiuntivi interventi previsti nel predetto Protocollo, attingendo alle risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, altrimenti destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998;

sarebbe opportuno prevedere che tali operazioni fossero effettuate tramite decisioni condivise e ad ogni modo valutate da organi istituzionali che l'ordinamento preordina ad assicurare la trasparenza e l'esercizio dei principi democratici; si fa riferimento alla conferenza Stato-Regioni o ai pareri delle Commissioni parlamentari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti la destinazione dei 20 milioni di euro provenienti dal bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, ai sensi del decreto-legge n. 129 del 2012, decurtati dalla lotta al dissesto idrogeologico.

---

**G/3463/39/10 e 13**

VALLARDI, CAGNIN

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premesso che,

il benzo(a)pirene è il componente più tossico tra gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), è classificato dallo IARC nel gruppo 1 per pe-

ricolosità («cancerogeno per l'uomo») ed è immesso nell'atmosfera da combustioni industriali e da inquinamento da traffico;

al benzo(a)pirene è associato, secondo l'OMS, un rischio di incremento di 9 casi di cancro ai polmoni ogni 100 mila abitanti per ogni incremento di 1 nanogrammo a metro cubo della sua concentrazione nell'aria;

studi epidemiologici hanno verificato che nei bambini esposti nella vita prenatale ad alte concentrazioni di IPA si possono determinare danni alla funzione immunologica del feto e successivamente un'aumentata suscettibilità del neonato e del bambino alle infezioni respiratorie con possibile riduzione del Quoziente di Intelligenza;

l'Unione europea ha ritenuto «socialmente accettabile» un rischio unitario corrispondente al valore obiettivo di 1 ng/m<sup>3</sup> per il benzo(a)pirene a valere dal 1° gennaio 2013. A livello nazionale, con DM del 25/11/1994 si stabiliva un obiettivo di qualità pari a 1 ng/m<sup>3</sup> a partire dal 1° gennaio 1999 per le città con più di 150.000 abitanti. Tale obiettivo veniva confermato anche nel decreto legislativo n. 152/2007, che introduceva il «valore obiettivo» su tutto il territorio nazionale dal 2013. Con il decreto legislativo n. 155/2010 è stato abrogato l'obiettivo di qualità del DM del 1994 e si è rimasti «senza limiti» stringenti per gli anni 2011 e 2012;

in particolare l'ordinamento prevedeva per il benzo(a)pirene una specifica disciplina recata dal decreto legislativo n. 152 del 2007 che dava attuazione alla direttiva 2004/107/CE sugli IPA e sul benzo(a)pirene, il quale, nel fissare per tale inquinante il raggiungimento del valore obiettivo di un nano grammo a metro cubo entro il 31 dicembre 2012 per le aree urbane con meno di 150 mila abitanti, faceva salve le norme del decreto ministeriale 25 novembre 1994 per le aree urbane con oltre 150 mila abitanti per le quali aveva pertanto confermato l'obiettivo di qualità (pari a 1 nanogrammo a metro cubo), previsto dal 1° gennaio 1999;

da una relazione fornita presso la commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza durante la seduta del 18 ottobre 2011 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico da benzopirene, si è riferito, tra l'altro, che le dimensioni del problema recato dal benzo(a)pirene in Italia è assai rilevante, essendoci dati di 23 città su 48, con popolazione superiore a 150.000 abitanti, per le quali valeva l'obiettivo di 1 ng/m<sup>3</sup>, in cinque siti si superava l'obiettivo di qualità sopra riportato;

simili superamenti dei valori di benzo(a)pirene nell'aria si riscontrano nella maggior parte delle aree nazionali in cui sono presenti industrie inquinanti, in particolare quelle metallurgiche e petrolifere;

è assolutamente inderogabile assoggettare il benzo(a)pirene a norme il più possibile rigorose, in particolare anche per proteggere i più piccoli, che in determinati agglomerati urbani particolarmente inquinati dalla presenza di industrie continuano a subire i danni del benzo(a)pirene e a sentirsi privi delle opportune tutele,



impegna il Governo:

prevedere norme cogenti e rigorose in ordine al vincolo di non superare il limite di 1 nanogrammo al metro cubo per il benzo(a)pirene valido per tutte le aree urbane del territorio nazionale.

---

### **G/3463/40/10 e 13**

CAGNIN, VALLARDI

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

esaminato il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;

valutate le condizioni che rendono necessari interventi per evitare la chiusura degli impianti siderurgici del nostro Paese, miracolosamente sfuggiti ai negoziati con i quali, in sede europea, negli anni Novanta venne deciso il sacrificio della gran parte delle capacità siderurgiche italiane legate agli altiforni a ciclo integrale, ad esclusivo vantaggio dei nostri competitori nell'Unione Europea;

stigmatizzando l'inettitudine e la debolezza dimostrata a quell'epoca dai negoziatori italiani, che costrinsero il nostro Paese a considerevoli rinunce, di cui profittarono i nostri *partner*, in primo luogo la Repubblica Federale Tedesca;

ricordando altresì come dal conseguente degrado della siderurgia nazionale sia derivata anche la penetrazione in Italia di aziende come la Thyssen-Krupp, che ha praticato una politica nel nostro Paese basata sull'utilizzo estremo di impianti obsoleti, sfruttati in condizioni che hanno posto a repentaglio la sicurezza dei lavoratori addetti;

ritenendo:

tuttora strategico, non solo per la competitività dell'industria meccanica italiana ma anche sotto il profilo dei bisogni della cantieristica e delle produzioni per la difesa, il mantenimento di capacità nazionali nel comparto della siderurgia e comunque doverosa anche la salvaguardia del diritto alla salute,

impegna il Governo:

ad assumere tutti i provvedimenti giudicati necessari per evitare la chiusura degli impianti industriali strategici, in particolare nelle aree produttive del Paese, contestualmente alla tutela della salute dei cittadini e alla messa in sicurezza ambientale del territorio interessato, onde evitare l'ulteriore compromissione della competitività del sistema Paese e l'accen-tuazione della sua dipendenza dai fornitori esteri.

---

**G/3463/41/10 e 13**

CAMBER, FLUTTERO

Il Senato, premesso che:

dal 1897 è attivo a Trieste uno stabilimento siderurgico noto come «Ferriera di Servola»: ora per intero ricadente nel SIN (ex D.M. Ambiente 24 febbraio 2003);

attuale proprietaria è la società «Lucchini spa» coi correlati 18 istituti bancari creditori;

l'impianto è inglobato nel contesto urbano di Trieste: con pesanti ricadute negative sulla qualità di vita e salute dei lavoratori e dei cittadini;

azienda, filiera ed indotto coinvolgono circa 1000 famiglie prevalentemente monoreddito;

nel marzo 2012, tutti i soggetti interessati (Regione FVG, Autorità portuale di Trieste, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali) firmarono un Protocollo d'intesa per avviare la procedura di bonifica dell'area e creare un nuovo contesto favorevole ad attrarre nuovi investimenti;

ex articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con la legge 7 agosto 2012, n. 134, si definì la «crisi industriale complessa», caratterizzata dal significativo impatto sulla politica nazionale: la «Ferriera di Servola» rientra oggettivamente in tale fattispecie,

impegna il Governo:

ad attivare comunque (fatte salve le procedure previste dalla normativa ambientale nei confronti dei titolari della «Ferriera di Servola»), le procedure atte a bonificare e mettere in sicurezza quanto meno le aree di pertinenza del demanio marittimo facenti parte del complesso.

---

**G/3463/42/10 e 13**

DELLA SETA, FERRANTE, ARMATO, VINCENZO DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>,

premessi che:

nell'area portuale di Taranto transitano enormi quantità di minerali destinati alla lavorazione nello stabilimento dell'ILVA, movimentati a cielo aperto su nastri trasportatori;

i lavoratori che operano in tale area subiscono dunque per due volte gli effetti dannosi dovuti all'inquinamento industriale prodotto dall'ILVA: come residenti nella città e come, appunto, lavoratori che per molte ore al giorno si trovano a stretto contatto con materiali pericolosi;

tra i lavoratori del porto particolarmente esposti a questo contatto, vi sono i militari in servizio della Marina militare e della Guardia costiera: come più volte denunciato dai loro organi di rappresentanza, i lavoratori

del comparto difesa/sicurezza che per motivi di lavoro transitano o stazionano nel porto, dopo pochi minuti si ritrovano la divisa, originariamente bianca, colorata di un acceso amaranto. Inoltre, molti di loro avvertono spesso fastidi alle vie respiratorie e una sensazione di secchezza sulla pelle, mentre negli alloggi di servizio basta che le finestre restino aperte per qualche ora perché sui pavimenti si depositi una ingente quantità di polvere rilasciata dai minerali;

da circa un anno, con delibere dei consigli di base della Guardia di finanza e segnalazioni delle rappresentanze sindacali, in particolare il Co.I.R. della Guardia costiera e il Co.Ce.R. della Marina, è stato richiesto un «monitoraggio in continuo» per accertare la presenza nell'aria di agenti cancerogeni e avviare indagini cliniche ed epidemiologiche utili a controllare lo stato di salute dei militari che prestano servizio nell'ambito dell'area portuale»;

a tale proposito si ricorda che secondo il rapporto di Legambiente «Malaria industriale», Taranto è una delle città italiane con l'aria più inquinata, soprattutto a causa delle rilevanti emissioni dello stabilimento siderurgico dell'ILVA di diversi inquinanti tra cui ossido di carbonio, ossidi di azoto e di zolfo, idrocarburi policiclici aromatici, benzo(a)pirene, piombo, mercurio, cadmio, cromo e diossina,

impegnano il Governo:

ad attivarsi affinché nell'area portuale di Taranto venga urgentemente installata una centralina per monitorare la qualità dell'aria, con particolare riferimento alla presenza di PMIO, benzo(a)pirene e diossine, e ad attivarsi in raccordo con gli altri Ministri interessati affinché siano varate in tempi brevissimi procedure più rigorose per tutelare i militari in servizio nelle aree portuali dai rischi legati alla movimentazione di materiali potenzialmente dannosi per la salute.

---

### **G/3463/43/10 e 13**

BUGNANO, DI NARDO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, tenuto conto della grave situazione di criticità ambientale e sanitaria emersa nel sito di bonifica di interesse nazionale a seguito delle inchieste giudiziarie concernenti le emissioni provenienti dall'impianto siderurgico ILVA, per il quale il tribunale del riesame di Taranto, confermando un precedente provvedimento cautelare, ha disposto il sequestro finalizzato alla realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di

pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti;

le concrete modalità di gestione dello stabilimento ILVA, che hanno determinato la continua e costante dispersione nell'aria di polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosità per la salute umana (alla cui esposizione costante e continuata sono stati correlati eventi di malattia e di morte, osservati con picchi innegabilmente preoccupanti, rispetto al dato nazionale e regionale, nella popolazione della città, specie tra i residenti nei quartieri più vicini allo stabilimento siderurgico) nonché la contaminazione di terreni ed acque ed animali destinati all'alimentazione umana – a giudizio del tribunale del riesame integrerebbero l'elemento materiale del reato di disastro ambientale, in termini di condotta ed evento, nella sua forma più grave, prevista dal secondo comma dell'articolo 434 del codice penale, che prevede il disastro e i conseguenti danni e non solo gli atti preparatori dello stesso;

secondo il tribunale, infatti, si è di fronte ad azioni ed omissioni aventi una elevata potenzialità distruttiva dell'ambiente, tali da provocare un effettivo pericolo per l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. Il disastro ambientale sarebbe stato determinato nel corso degli anni, sino ad oggi, attraverso una costante, reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà, per deliberata scelta di quanti avrebbero continuato a produrre massicciamente nella inosservanza delle norme di sicurezza dettate dalla legge e di quelle prescritte, nello specifico, dai provvedimenti autorizzativi. Le emissioni nocive che scaturivano dagli impianti, risultate immediatamente evidenti sin dall'insediamento dell'attuale gruppo dirigente dello stabilimento ILVA di Taranto, avvenuto nel 1995, sarebbero proseguite successivamente, nonostante fosse intervenuta anche una condanna definitiva per reati ambientali;

l'Avvocatura dello Stato partecipa ai giudizi penali esercitando nell'interesse dell'amministrazione statale le facoltà che la legge processuale attribuisce alla persona offesa dal reato, ovvero esercitando l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile. L'articolo 1, comma 3, della legge 3 gennaio 1991, n. 3, ha subordinato la costituzione di parte civile dello Stato all'autorizzazione dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere dell'ufficio dell'avvocatura competente alla trattazione del procedimento, quando vengano in rilievo interessi pubblici, patrimoniali e non patrimoniali, di rilevanza tale da ritenersi opportuno affiancare la presenza nel processo penale del pubblico ministero,

impegna il Governo:

ad autorizzare, nelle opportune sedi e fasi processuali ed entro i termini fissati dal codice di procedura penale, la costituzione di parte civile dello Stato nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai gravi fatti di inquinamento ambientale di cui in premessa, previa verifica, da parte della

Avvocatura generale dello Stato, dei presupposti formali e delle valutazioni giuridiche atte ad assicurare l'ammissibilità della domanda.

---

**G/3463/44/10 e 13**

DI NARDO, BUGNANO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 indica nel Commissario straordinario il soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del PON Ricerca e competitività dedotte nel protocollo d'intesa del 26 luglio 2012,

impegna il Governo:

a destinare prioritariamente, nell'ambito della definizione del Piano di azione coesione nell'utilizzo dei fondi strutturali 2007-2013, una quota delle risorse riprogrammate all'interno dei Programmi operativi nazionali a sostegno degli interventi in materia di sviluppo nei siti inquinati di interesse nazionale ricadenti nelle Regioni dell'Obiettivo convergenza.

---

**G/3463/45/10 e 13**

BUGNANO, DI NARDO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

premesso che:

i commi 1 e 2 dell'articolo 1 recano disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorità portuale di Taranto;

il porto, per la sua prossimità all'area industriale tarantina, è esposto agli effetti nocivi delle attività in essa svolte, le cui conseguenze sono lamentate sia dagli operatori dell'area portuale che dai cittadini residenti nella zona, i quali hanno più volte richiesto l'effettuazione di un apposito monitoraggio ambientale allo scopo di verificare la sussistenza di potenziali pericoli per la salute;

tra gli obiettivi elencati all'articolo 2 del Protocollo di intesa del 26 luglio 2012 figura quello della realizzazione e/o completamento di studi e analisi relativi agli impatti su ambiente e salute al fine di individuare e realizzare interventi di mitigazione;

considerato che:

la relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (*Doc. XXIII, n. 7*), approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta il 20 giugno 2012, riferisce delle risultanze dello studio Sentieri (studio epidemiologico nazionale territori e insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'Istituto superiore di sanità tra il 2007 e il 2010 nell'ambito del programma strategico ambiente e salute, promosso dal Ministero della salute. Lo studio ha valutato la mortalità della popolazione residente in quarantaquattro siti di interesse nazionale per le bonifiche in un periodo di otto anni. In particolare, in riferimento alla regione Puglia, è stata analizzata, tra le altre, l'aria inclusa nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

lo studio evidenzia che nell'area di Taranto «oltre a incrementi di rischio per cause di morte associate tipicamente a esposizioni di tipo occupazionale, si rileva un aumento di mortalità per patologie potenzialmente legate anche a probabili esposizioni residenziali, che in effetti sono in aumento anche tra le donne», nonostante esse siano meno nella realtà tarantina meno coinvolte in lavori con esposizioni altamente nocive rispetto agli uomini;

tra i suggerimenti di attività future da intraprendere alla luce dei risultati di Sentieri, riportati nella relazione della Commissione, si segnala l'esigenza di avviare programmi di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, quali quello suggerito da Epiair per gli effetti dell'inquinamento atmosferico, basati anche sul monitoraggio biologico umano,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, comprensive del costante monitoraggio nella zona di cui in premessa, finalizzate a tutelare le persone esposte al rischio di inalazione di particelle prodotte dall'impiego di minerali ai fini produttivi, con particolare riferimento agli operatori portuali e della Sicurezza.

---

### **G/3463/46/10 e 13**

DI NARDO, BUGNANO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, individuato come sito di preminente interesse pubblico, allo scopo di fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria e di dare attuazione agli interventi di bonifica e di riqualificazione previsti dal protocollo di intesa del 26 luglio 2012 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto;

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento prevede che all'attuazione degli interventi previsti nel citato Protocollo siano finalizzate, tra le altre, anche risorse disponibili dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro; si tratta, in particolare, dei capitoli 7085 e 8532, entrambi relativi all'attuazione del federalismo amministrativo, e quindi risorse destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998;

la questione dei fondi effettivamente destinati ad investimenti in difesa del suolo e assetto idrogeologico è stata più volte affrontata ma senza esiti risolutivi. Il Governo si è più volte impegnato, in sede parlamentare, a presentare – dotandolo delle opportune risorse pluriennali – il piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico, aumentando adeguatamente le risorse destinate alla prevenzione ed i meccanismi di implementazione e coordinamento della pianificazione;

la più urgente ed importante opera infrastrutturale, ormai non più rinviabile, è costituita proprio dalla messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio, opera i cui costi sono nettamente inferiori a quelli sinora sostenuti per il continuo ricorso alla spesa emergenziale per la ricostruzione e il risanamento in occasione di eventi calamitosi,

impegna il Governo:

a prevedere, nei primi provvedimenti utili, il reintegro della dotazione disponibile dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinata a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, assicurando le necessarie forme di coordinamento volte a garantirne l'utilizzo e la puntuale rendicontazione;

ad aggiornare costantemente la dettagliata mappatura delle emergenze e le carte del rischio sismico e idrogeologico, valutando altresì l'impiego dei fondi pubblici stanziati per fronteggiare le emergenze, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria del territorio al fine di in-

terrompere la tendenza a dirottare finanziamenti dalla prevenzione all'emergenza.

---

### **G/3463/47/10 e 13**

BUGNANO, DI NARDO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

premessi che:

il provvedimento in oggetto ha lo scopo di fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria del territorio della città di Taranto, ove si trova il più importante stabilimento italiano del gruppo ILVA, e che costituisce uno dei maggiori complessi siderurgici d'Europa. Tale obiettivo verrebbe perseguito dando attuazione agli interventi di bonifica e di riqualificazione previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto;

il citato Protocollo indica, all'articolo 5, un quadro complessivo degli interventi pari a 336,7 milioni di euro, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e 7,2 milioni di parte privata (TCT S.pA-Taranto Container Terminal), evidenziando che, in particolare, dei complessivi 336,7 milioni considerati: 119 milioni sono destinati alle bonifiche, 187 milioni agli interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale;

le risorse stanziati dal provvedimento in esame non appaiono del tutto sufficienti ad affrontare in modo decisivo la bonifica dell'area, mentre appare quanto mai urgente attuare con tempestività un progetto di riconversione eco-compatibile dell'ILVA che veda coinvolti attivamente tutti i soggetti interessati. L'inchiesta avviata dalla magistratura nei confronti dell'ILVA potrebbe, dunque, costituire una buona occasione per attuare un nuovo progetto di sviluppo sostenibile per la città di Taranto;

l'intero Paese non può prescindere da una doverosa operazione di riqualificazione ambientale e, laddove non ancora adottati, dall'adozione di moderni standard produttivi, che si avvalgano della miglior tecnologia disponibile ai fini di limitare il più possibile ogni impatto negativo sull'ambiente, affinché siano sempre tutelati i diritti alla vita e alla salute. È quindi auspicabile, nell'assunzione responsabile delle rispettive competenze, che tutti gli interlocutori diano il loro contributo, anche finanziario, al perseguimento di una soluzione, tecnicamente possibile, che renda com-



patibili le legittime ed indefettibili esigenze di tutela della salute e le altrettanto legittime ed ineludibili esigenze di difesa dei livelli occupazionali e della capacità produttiva del Paese,

impegna il Governo:

a perseguire con determinazione l'applicazione del Protocollo di intesa per lo sviluppo sostenibile sottoscritto il 26 luglio scorso, valutando altresì l'opportunità di individuare nuove risorse per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, assicurando, nei processi di bonifica e riqualificazione, la piena salvaguardia occupazionale, e avviando programmi formativi per i dipendenti dell'ILVA e dell'indotto.

---

### **G/3463/48/10 e 13**

DI NARDO, BUGNANO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede che all'attuazione di interventi previsti nel Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto sono altresì finalizzate risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Si tratta delle risorse destinate ai trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998;

il continuo ripetersi di drammatici eventi alluvionali e franosi che anche recentemente hanno colpito aree del territorio nazionale dovrebbe indurre le istituzioni ad abbandonare le logiche di intervento meramente emergenziale sinora seguite, in favore di una politica strutturale che restituisca un ruolo centrale alla pianificazione territoriale;

tali eventi dimostrano come sia necessario dare risposte lungimiranti ed in tempi rapidi alla tutela del territorio sia sul fronte della riduzione del consumo, che sul costante aggiornamento dei dati ai fini dell'attuazione concreta degli strumenti di pianificazione. Ciò presuppone una dotazione finanziaria adeguata, in particolare per la parte degli investimenti;

come sottolineato dalla Corte dei conti nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2011, si evidenzia invece una scarsa capacità

di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella gestione delle pur ridotte risorse pubbliche per la tutela dell'ambiente, che in più occasioni sono state utilizzate per interventi pubblici non strettamente coerenti con le priorità del Ministero e condivise con le Regioni e gli enti locali estranei. Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispetto al 2008 e al 2010 lo stanziamento definitivo risulta in netta diminuzione e tali diminuzioni hanno inciso in particolare sulla missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) che assorbe circa l'86 per cento di tutto lo stanziamento del Ministero ed, in particolare, proprio sul programma 18.12, che riguarda, tra l'altro, gli interventi per la tutela del rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia,

impegna il Governo:

a restituire un ruolo centrale alla pianificazione territoriale di qualità ed alla spesa per investimenti, prevenzione e manutenzione dell'assetto del territorio, invertendo così la tendenza consolidata negli ultimi decenni che ha visto prevalere la spesa postemergenziale, con l'obiettivo di perseguire una più stringente forza della pianificazione ambientale, un più capillare controllo del territorio ed un diverso livello di investimento, con strumenti adeguati di verifica e sorveglianza dei flussi e delle modalità di spesa;

a predisporre tempestivamente un dettagliato resoconto dei flussi di spesa e delle modalità di impiego dei fondi di propria competenza per la realizzazione degli interventi avviati o realizzati per la difesa del suolo, in particolare degli accordi di programma sottoscritti con le Regioni ai sensi della legge n. 191 del 2009, al fine di valutarne l'efficacia e rimuovere le cause dei ritardi nell'utilizzo delle risorse.

---

### **G/3463/49/10 e 13**

BUGNANO, DI NARDO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

premesso che:

al comma 8 dell'articolo 1 del decreto in esame si prevede, ai fini della copertura finanziaria indicata, anche l'utilizzo di una parte delle risorse del Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità previste dall'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

il Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto è volto a finanziare la realizzazione di progetti riguardanti le energie rinnovabili, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale con particolare riguardo all'incentivazione dell'occupazione giovanile nel settore della *green economy*;

impegna il Governo

a disporre, nei primi provvedimenti utili, il reintegro nel Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto e ad assumere le opportune iniziative per la sua integrale utilizzazione.

---

### **G/3463/50/10 e 13**

DI NARDO, BUGNANO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

in sede di esame del disegno di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

premesso che:

il comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cosiddetto «Fondo Kyoto», possono essere concessi anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nel sito di interesse nazionale di Taranto;

tra gli obiettivi elencati all'articolo 2 del Protocollo di intesa del 26 luglio 2012 figura quello della revisione della complessiva strategia di bonifica del sito di Taranto, sito di interesse nazionale (SIN);

secondo il rapporto bonifiche 2011 di Greenpeace, i Siti d'interesse nazionale (SIN), ovvero quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee richiede interventi di bonifica, nella Penisola coprono quasi il 3 per cento del territorio nazionale: 1.800 chilometri quadrati di aree marine, lagunari e lacustri e 5.500 chilometri quadrati di aree terrestri. I comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, e comprendono circa 9 milioni di abitanti. A livello regionale il primato è della Lombardia, con 7 SIN, seguita dalla Campania con 6, da Piemonte e Toscana con 5, da Puglia e Sicilia con 4. La Campania e la Sardegna sono invece le regioni dove ci sono le aree contaminate più vaste (in totale 445.000 ettari in Sardegna e 345.000 ettari in Campania). Oltre ai siti nazionali ci sono quelli di interesse regionale, molto più numerosi;

dal citato rapporto emerge che, nonostante i SIN siano stati individuati e classificati sin dal 1998, le operazioni di bonifica procedono a rilento. Oltre al contenzioso, vi sono problemi di fondi e, come per il settore dei rifiuti, prevale il modello della gestione emergenziale. I SIN at-

tualmente sono 57 e comprendono: *a*) 46 aree produttive significative: grandi poli industriali nazionali, in gran parte ancora attivi, in particolare nei settori chimico, petrolifero e siderurgico, realtà che versano spesso in crisi produttiva e/o occupazionale; presenza di grandi imprese e di piccole e medie imprese che, essendo incluse nel perimetro del SIN, sono sottoposte ai vincoli e agli obblighi di bonifica imposti dalla normativa ambientale e di riferimento (articolo 252 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006); *b*) 26 aree costiere o lagunari (16 con aree portuali); *c*) 12 aree ad elevato pregio naturalistico; *d*) 6 aree di preminente interesse archeologico;

le più evidenti criticità in riferimento alle attività di bonifica dei siti contaminati sono legate alla problematica interpretazione della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla definizione della responsabilità nei fenomeni d'inquinamento da parte dei soggetti privati coinvolti. Tali criticità contribuiscono inevitabilmente al mancato completamento delle operazioni di bonifica,

impegna il Governo:

a promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a finalizzare inequivocabilmente le bonifiche alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla restituzione delle aree dei SIN ad usi relativi alla produzione di beni e servizi sostenibili, proponendo l'abrogazione delle disposizioni che escludono il coinvolgimento degli altri soggetti interessati, con particolare riferimento a cittadini, enti locali, sindacati ed associazioni, in modo da trasformare le bonifiche da problema in opportunità;

a fissare, in coordinamento con le autonomie territoriali, un cronoprogramma stringente per l'ultimazione delle bonifiche stesse, informando regolarmente il Parlamento dell'impiego delle risorse all'uopo stanziate e dei risultati conseguiti;

a provvedere alla realizzazione di un Piano nazionale per le bonifiche dei SIN, con investimenti certi e con la fissazione di elevati *standard* di efficienza e sostenibilità ambientale per il riutilizzo delle aree.

---

### **G/3463/51/10 e 13**

BUGNANO, DI NARDO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

premessi che:

il provvedimento in esame ha lo scopo di fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria del territorio della città di Taranto, ove si trova il più importante stabilimento italiano del gruppo ILVA, e che costituisce uno dei maggiori complessi siderurgici d'Europa;

in particolare, le norme del provvedimento in esame sono finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, ad assicurare gli interventi previsti dal protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012, compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012 afferenti le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel protocollo. È altresì prevista la finalizzazione all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite di 20 milioni di euro, già destinate alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998;

si prevede inoltre che le risorse individuate dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, pari ad euro 110.167.413, e quelle destinate, nel limite di 20 milioni di euro, agli altri interventi del Protocollo siano trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, il quale è individuato anche come soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività (30 milioni di euro) e del Programma operativo nazionale reti e mobilità (14 milioni di euro);

impegna il Governo:

ad assicurare adeguate forme di pubblicità e controllo, nonché di informazione al Parlamento, sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione.

---

### **G/3463/52/10 e 13**

BUGNANO, DI NARDO

Le Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite,

in sede di esame del disegno di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene misure finalizzate a fronteggiare con tempestività ed urgenza, le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria riscontratesi dagli organi inquirenti presso il SIN – Sito di

interesse nazionale – di Taranto, che dal 1998 rientra tra le aree da bonificare ai sensi della normativa quadro vigente;

all'interno della complessiva strategia di bonifica del sito di Taranto, particolare importanza riveste la questione dell'amianto;

la Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (*Doc. XXIII N. 7*), approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta il 20 giugno 2012, riferisce delle risultanze dello studio Sentieri (studio epidemiologico nazionale territori e insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'istituto superiore di sanità tra il 2007 e il 2010 nell'ambito del programma strategico ambiente e salute, promosso dal Ministero della Salute. Lo studio ha valutato la mortalità della popolazione residente in quarantaquattro siti di interesse nazionale per le bonifiche in un periodo di otto anni. In particolare, in riferimento alla regione Puglia, è stata analizzata, tra le altre, l'aria inclusa nel sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

lo studio riferisce che «l'area di Taranto, in quanto area a elevato rischio di crisi ambientale, è stata oggetto di due studi di mortalità residenziale. Il primo studio, sul periodo 1980-1987, evidenziò come il quadro di mortalità rilevato nel comune di Taranto suggerisse la presenza di fattori di inquinamento ambientali e diffusi, in particolare amianto, e una rilevante esposizione della popolazione maschile ad agenti di rischio di origine occupazionale. Il secondo studio, sulla mortalità nei comuni dell'area sul periodo 1990-1994, ha evidenziato un quadro di mortalità caratterizzato da eccessi in numerose cause di morte sia tra gli uomini sia tra le donne, suggerendo un ruolo delle esposizioni ambientali. Le analisi di eterogeneità spaziale per comune hanno indicato, inoltre, che molti degli eccessi di rischio relativi all'intera area erano presenti anche nel solo comune di Taranto, confermando l'ipotesi di un rischio sanitario di origine industriale, e in particolare il possibile ruolo di numerosi inquinanti atmosferici, gassosi e particolato, quali fattori di rischio per la mortalità per cause respiratorie, cardiovascolari e polmonari»;

considerato che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;

nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

i dati a disposizione dell'Osservatorio nazionale sull'amianto (ONA), ed in particolare il secondo e il terzo rapporto Renam (Registro nazionale dei mesoteliomi), indicherebbero il settore marittimo come uno di quelli più a rischio amianto per i lavoratori. Stando ai dati diffusi dall'Osservatorio sarebbero molti i marittimi ad aver contratto il mesotelioma pleurico, malattia da amianto correlata;

sia i dati del Registro nazionale dei mesoteliomi, che la documentazione medica di alcuni marittimi affetti da mesotelioma, attesterebbero un nesso causale tra le forme di mesotelioma e l'attività lavorativa svolta a bordo delle navi. A riguardo, occorre ricordare che su questo sono stati presentati esposti, sia dai lavoratori della Tirrenia che dall'Osservatorio nazionale amianto, presso la procura della Repubblica di Latina, Crotone, Civitavecchia e Napoli. Inoltre, la procura della Repubblica di Padova starebbe indagando su alcuni casi di mesotelioma verificatisi tra i lavoratori della Marina militare;

l'uso dell'amianto nel settore navale è stato, infatti, di normalissimo e costante impiego fino al 1981, e comunque affiancato da altri coibenti, fino a tutto il 1990;

va altresì tenuta presente la costante esposizione dei marittimi alla fibra *killer*, dovuta alla massiccia presenza di amianto non soltanto nelle localizzazioni tecniche delle navi (sala macchine, apparato motore, locali condizionamento), ma anche nei luoghi abitati dall'equipaggio durante l'esercizio normale della nave, quali cabine, bagni, palestre, ponti alti, ristoranti, garage;

i marittimi sono stati per anni naturalmente esposti ad amianto, in quanto la nave rappresenta per essi sia l'ambiente di vita che di lavoro e l'esposizione è tanto più amplificata dalla circostanza che, a differenza di altre categorie, i marittimi trascorrono sulla nave, oltre alle ore di lavoro, anche quelle di riposo durante l'imbarco;

occorre altresì tenere presente un altro importante fattore di esposizione all'amianto: quello rappresentato dai continui interventi di manutenzione ordinaria, effettuati dal medesimo personale marittimo in navigazione, reso necessario dal fatto che tutte le tubazioni, che convogliano il vapore attraversando l'intera nave, erano rivestite di amianto utilizzato come isolante termico. Tale rivestimento, a causa delle alte temperature e delle vibrazioni della nave, oltre all'erosione della salsedine, è soggetto a continui sfaldamenti, che rendono necessario l'intervento sulle tubazioni a opera del personale di bordo;

impegna il Governo:

a monitorare la situazione relativa all'esposizione alle fibre di amianto degli altri siti inquinati di interesse nazionale ancora da bonificare;

con riferimento all'amianto, a favorire, adottando le iniziative di propria competenza, la celere trattazione dei fascicoli «dormienti» in materia di soggetti esposti alle fibre-*killer* di amianto, con particolare riferimento ai lavoratori del settore marittimo e le relative indagini;

a promuovere la ricerca e sorveglianza epidemiologica, con riferimento alle persone che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto.

---

**G/3463/53/10 e 13**

AMORUSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto,

considerato che:

l'area del porto di Taranto, dove operano abitualmente numerosi lavoratori, risulta priva di apposite centraline per il monitoraggio dell'aria,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile ai fini dell'installazione di apposite centraline per il monitoraggio dell'aria all'interno del porto di Taranto.

---

**Art. 1.****1.1**

VALLARDI, CAGNIN

*Sopprimere l'articolo 1.***1.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sopprimere l'articolo.***1.3**

VALLARDI, CAGNIN

*Sopprimere i commi da 1 a 7.*



**1.4**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

«1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: "Protocollo", limitatamente al perseguimento degli obiettivi di all'articolo 2, punti *a)* ed *f)* e alla messa in sicurezza d'emergenza della falda acquifera di Taranto, da realizzarsi secondo procedure di attuazione ordinarie, sono assegnate le risorse individuate all'articolo 6 del Protocollo stesso.

2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale».

---

**1.5**

CAGNIN, VALLARDI

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Attuazione del Protocollo d'intesa)*

1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato «Protocollo», con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: "Commissario" autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno.

2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale».

---

**1.6**

BUGNANO, DI NARDO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: « di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», aggiungere, in fine, le seguenti: «, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute».*

---

**1.7**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «e del Ministro della salute».*

---

**1.8**

CAGNIN, VALLARDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e del mare», inserire le seguenti: «e del Ministro dello Sviluppo economico».*

---

**1.9**

CAGNIN, VALLARDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**1.10**

CAGNIN, VALLARDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».*

---

**1.11**

BUGNANO, DI NARDO

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**1.12**

CAGNIN, VALLARDI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «un anno» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «diciotto mesi».*

---

**1.13**

CAGNIN, VALLARDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.14**

BUGNANO, DI NARDO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «prorogabile» inserire le seguenti: «, una sola volta per un pari periodo,».*

---

**1.15**

SPADONI URBANI

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «prorogabile» inserire le seguenti: «per un altro anno».*

---

**1.16**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «prorogabile con decreto» fino alla fine del periodo.*

---

**1.17**

CAGNIN, VALLARDI

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e del Ministro dello Sviluppo economico».*

---

**1.18**

CAGNIN, VALLARDI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto Commissario, a cadenza trimestrale, invia al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del protocollo e sulle risorse finanziarie allo scopo impegnate, sia per quanto riguarda le risorse di parte pubblica e sia quelle di parte privata.».*

---

**1.19**

BUGNANO, DI NARDO

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Commissario invia al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo, con particolare riferimento a quelle ricomprese nel predetto Protocollo, e sulle risorse finanziarie allo scopo impegnate.».*

---

**1.20**

CAGNIN, VALLARDI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.21**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali interventi sono attuati dal Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Taranto».*

---

**1.22**

VALLARDI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 3.**Conseguentemente, dopo l’articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al fine di consentire una maggiore e più effettiva attuazione degli Accordi di programma relativi ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all’articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, sottoscritti dalle Regioni e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono finalizzate ai medesimi accordi di programma, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 19 112».

---

**1.23**

VALLARDI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.24**

CAGNIN, VALLARDI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Per l'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì destinate risorse fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2012, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'85 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno».

---

**1.25**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.26**

CAGNIN, VALLARDI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo è altresì finalizzato il 50 per cento del limite di 20 milioni di euro delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il rimanente 50 per cento del predetto limite di 20 milioni di euro è utilizzato per concorrere al finanziamento

degli accordi di programma relativi ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni sottoscritti dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le Regioni interessate».

---

**1.27**

BUGNANO, DI NARDO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'attuazione degli altri interventi di natura ambientale previsti nel Protocollo sono altresì destinati 25 milioni di euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**1.28**

VALLARDI, CAGNIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse derivanti dalla corrispondente riduzione, per l'anno 2012, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**1.29**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 3, dopo le parole:* «degli altri interventi previsti nel Protocollo», *inserire le seguenti:* «, da individuarsi preventivamente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

**1.30**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 3, dopo le parole: «20 milioni di euro», inserire le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti da emanare entro 20 giorni».*

---

**1.31**

CAGNIN, VALLARDI

*Al comma 3, dopo le parole: «20 milioni di euro», inserire le seguenti: «e previo assenso sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**1.32**

DI NARDO, BUGNANO

*Al comma 3, sostituire le parole da: «disponibili» fino alla fine del comma con le seguenti: «derivanti dalla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**1.33**

DI NARDO, BUGNANO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In relazione al perseguimento degli obiettivi di carattere ambientale previsti dal Protocollo di cui al comma 1, con riferimento alle procedure di autorizzazione integrata ambientale resta fermo quanto previsto dall'articolo 29-*septies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---



**1.34**

VALLARDI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 4.*  
\_\_\_\_\_**1.35**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 4 sopprimere le parole: «e quelle di cui al comma 3».*  
\_\_\_\_\_**1.36**

CAGNIN, VALLARDI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini della prioritaria attuazione degli interventi strettamente connessi alla bonifica del SIN di Taranto, nell'ambito del Protocollo, diversi da quelli relativi al terminale contenitori».*  
\_\_\_\_\_**1.37**

VALLARDI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 5*  
\_\_\_\_\_**1.38**

CAGNIN, VALLARDI

*Sopprimere il comma 6.*  
\_\_\_\_\_**1.39**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «ai commi 1 e 3» con le seguenti: «al comma 1»*  
\_\_\_\_\_

**1.40**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.41**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 6, nel secondo periodo, dopo le parole: «può altresì avvalersi», inserire le seguenti: «, tramite procedure ad evidenza pubblica,».*

---

**1.42**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 6, nel secondo periodo, dopo le parole: «può altresì avvalersi di organismi», inserire la seguente: «pubblici».*

---

**1.43**

VALLARDI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 7.*

---

**1.44**

VALLARDI, CAGNIN

*Sopprimere il comma 8.*

---

**1.45**

VALLARDI, CAGNIN

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto sono destinate risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al-

l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'85 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno».

---

**1.46**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 8, dopo le parole: «possono essere concessi,», inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti,».*

---

**1.47**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 8, dopo le parole: «possono essere concessi,», inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».*

---

**1.48**

DI NARDO, BUGNANO

*Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

---

**1.49**

BUGNANO, DI NARDO

*Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tal fine è destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**1.50**

VALLARDI, CAGNIN

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al primo periodo possono riguardare anche misure di riconversione, di riadattamento produttivo o di risanamento aziendale delle imprese agricole e zootecniche operanti nel territorio di Taranto interessato dagli effetti inquinanti prodotti dalle attività industriali presenti nel predetto sito di interesse nazionale di Taranto».*

---

**1.51**

VALLARDI, CAGNIN

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*«8-bis. Ai fini dell'espletamento delle procedure per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburri e dell'accertamento della regolarità degli edifici ivi ubicati, il Commissario, anche avvalendosi degli uffici dell'amministrazione comunale, procede alla verifica dell'iscrizione al catasto degli edifici del medesimo quartiere e del relativo pagamento dell'IMU per l'anno 2012. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta al Parlamento una relazione con gli esiti della verifica effettuata».*

---

**1.52**

VALLARDI, CAGNIN

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai fini dell'espletamento delle procedure per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburri e dell'accertamento della regolarità degli edifici ivi ubicati, il Commissario, anche avvalendosi degli uffici dell'amministrazione comunale, procede alla verifica degli edifici ivi realizzati a seguito del rilascio del permesso di costruire, di quelli che beneficiano di sanatori a e di quelli abusivi. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta al Parlamento una relazione con gli esiti della verifica effettuata.».

---

**1.53**

VALLARDI, CAGNIN

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai fini dell'espletamento delle procedure per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburri, e ad integrazione del protocollo, il Governo, entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento un programma di delocalizzazione degli edifici di tale area urbanizzata, anche disponendo l'erogazione di appositi contributi, a valere sulle risorse del Protocollo medesimo, da assegnare ai proprietari degli edifici ad esclusione di quelli abusivi.».

---

**1.54**

VALLARDI, CAGNIN

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai fini dell'attuazione del Protocollo, il Ministro del lavoro mette in atto un programma di controlli costanti giornalieri allo scopo di accertare, attraverso gli organismi territorialmente competenti, che le imprese extraeuropee di gestione delle attività portuali osservino le condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente e gli orari di lavoro secondo la normativa italiana ed europea.».

---

**1.0.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. In relazione al perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 2, lettere a) ed f) del "Protocollo di intesa" ed altresì in relazione all'accelerazione di cui all'articolo 7 del suddetto Protocollo, si applica l'articolo 29-septies, comma 1, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante la prescrizione di misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili».

---

**Art. 2.****2.1**

VALLARDI, CAGNIN

*Sopprimere l'articolo 2.***2.2**

VALLARDI, CAGNIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. In deroga alle disposizioni recate dal decreto-legislativo 13 agosto 2010, n. 155, per i livelli del benzo(a)pirene nell'area urbana di Taranto, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del predetto decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV del decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994 benchè abrogato ai sensi dell'all'articolo 21, comma 1, la lettera n) del predetto decreto legislativo n. 155/2010. Per tale area la Regione Puglia adotta, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 10 ottobre 2002, n. 261, in deroga all'abrogazione disposta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera s), del predetto decreto legislativo n. 155/2010 e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità,

un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legislativo 4 agosto 1999, n. 351, in deroga all'abrogazione disposta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *a*) del medesimo decreto-legislativo n. 155/2010.».

---

## **2.0.1**

CAMBER, FLUTTERO

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

Il Governo entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia la bonifica del sito localizzato nell'ambito demaniale portuale di Trieste denominato "Ferriera di Servola" di concerto con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria  
428<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
VIZZINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri, Stucchi ed altri, Gozi ed altri, Pescante ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(2254) Francesca Maria MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno.

La relatrice BOLDI (*LNP*) illustra una proposta di coordinamento, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario MALASCHINI, a nome del Governo, esprime un parere favorevole.

La proposta di coordinamento Coord.1 è quindi posta in votazione ed è accolta.



Si procede quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi puntuale che ha svolto ed esprime soddisfazione per il clima costruttivo che, in collaborazione con il Governo, ha consentito di definire un testo che migliora quello approvato dalla Camera dei deputati.

Sottolinea il rischio che la riforma risulti inadeguata alla rapida evoluzione del contesto giuridico e politico europeo, determinata, fra l'altro, dalla recente sentenza del Tribunale costituzionale tedesco, che ha sancito l'impossibilità che uno dei Parlamenti nazionali possa assumere una posizione di primazia rispetto a quella dei Parlamenti degli altri Paesi. In proposito, ricorda anche le dichiarazioni convergenti dei Presidenti delle principali istituzioni europee nel senso di una maggiore integrazione politica.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo.

La Commissione conferisce quindi alla relatrice Boldi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2646, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 2254.

**(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive**

**(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori**

**(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive**

**(27) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati**

**(28) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige**

**(29) PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime**

**(93) Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione**

**(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento**

**(110) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**

(111) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(257) Silvana AMATI ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) SARO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) CECCANTI ed altri. – *Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) MOLINARI ed altri. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) CUFFARO. – *Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1105) PERDUCA ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) CECCANTI ed altri. – *Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) CABRAS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) CHITI ed altri. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) ESPOSITO ed altri. – *Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2098) CECCANTI ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) RUTELLI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) RUTELLI ed altri. – *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) CECCANTI ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2387) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(2421) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare*

(2634) *SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) *BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

(2700) *QUAGLIARIELLO ed altri. – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(2846) *Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2911) *BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*

(2938) *PETERLINI. – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3001) *BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*

(3035) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3076) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3077) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

**(3122) CECCANTI ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*

**(3406) Albertina SOLIANI ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*

**(3410) CALDEROLI ed altri.** – *Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3418) BELISARIO.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3424) PISTORIO e OLIVA.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

**(3477) Anna FINOCCHIARO e ZANDA.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

– e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3410 e 3428, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3406, 3418, 3424 e 3477, disgiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2387 e 2421 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di disgiungere dall'esame dei disegni di legge in titolo quello dei disegni di legge costituzionale n. 2387 e n. 2421, di natura costituzionale. Inoltre, conviene di esaminare congiuntamente alle altre iniziative in titolo il disegno di legge n. 3477 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica), di iniziativa della senatrice Finocchiaro e del senatore Zanda, il disegno di legge n. 3406 (Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la di-

disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie), di iniziativa della senatrice Soliani e di altri senatori, il disegno di legge n. 3418 (Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), di iniziativa del senatore Belisario, e il disegno di legge n. 3424 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), di iniziativa dei senatori Pistorio e Oliva.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità che, in vista della discussione in Assemblea dei disegni di legge in titolo, la Commissione si determini sulla scelta di un testo base, che preferibilmente sia il risultato di una mediazione politica tra le molte proposte in esame.

Il relatore BIANCO (*PD*) dà conto del disegno di legge n. 3424, che ripropone il sistema di assegnazione dei seggi sulla base di liste di candidati, con voto di preferenza, e prevede che il premio di maggioranza, per la Camera dei deputati, sia condizionato a una soglia minima di consensi pari al 40 per cento ovvero a 267 seggi. Illustra anche il disegno di legge n. 3418, che propone di tornare al sistema elettorale previgente, così come il disegno di legge n. 3406, che però introduce anche le elezioni primarie obbligatorie nelle circoscrizioni elettorali.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 3477, in base al quale l'assegnazione di una parte dei seggi della Camera dei deputati (309) è fondata su collegi uninominali, con soglia di sbarramento del 5 per cento, a cui si deroga per le liste che abbiano conseguito almeno l'8 per cento in un numero minimo di circoscrizioni. Si prevede un premio di maggioranza pari al 15 per cento dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti. L'elettore, votando per il candidato nel collegio uninominale, vota anche per la lista collegata, composta da un numero di candidati non superiore al 33 per cento dei seggi eccedenti il numero dei collegi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Dopo l'assegnazione dei seggi ai candidati vincitori nei collegi, si fa ricorso alla lista breve e, se necessario, alla graduatoria dei candidati «migliori perdenti» nei collegi uninominali.

Per quanto riguarda l'elezione del Senato della Repubblica, la disciplina proposta è omogenea, con gli opportuni adattamenti. La soglia di sbarramento può essere derogata per le liste che abbiano conseguito almeno l'8 per cento in tre regioni. Si prevedono, infine, misure di garanzie per riequilibrare la rappresentanza di genere, con la prescrizione che nessuno dei due sessi può essere presente in misura superiore alla metà dell'insieme dei candidati nei collegi e nella lista ad essi collegata nella medesima circoscrizione.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) sottolinea l'esigenza di prevedere che le deroghe alla soglia di sbarramento, nel caso dell'elezione del Senato della Repubblica, siano considerate su base regionale e non nazionale o pluriregionale. Inoltre, ritiene che il premio previsto dal disegno di legge n. 3477 non sia idoneo per assicurare una maggioranza parlamentare. Osserva, quindi, che un sistema basato sull'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali, il ricorso alla lista bloccata e successivamente ai «migliori perdenti» nei collegi medesimi contraddice l'intento di attribuire agli elettori la facoltà di scegliere i propri rappresentanti.

A suo avviso, anziché progettare ulteriori modelli elettorali, sarebbe opportuno adottare sistemi già validamente impiegati in altri Paesi, con le correzioni opportune.

Il relatore BIANCO (*PD*), replicando alle osservazioni del senatore Calderoli, conferma che la deroga alla soglia di sbarramento per il Senato della Repubblica scatta qualora una lista abbia conseguito almeno l'8 per cento dei consensi in almeno tre regioni. Inoltre, osserva che circa due terzi degli eletti sarebbero scelti nei collegi uninominali, che sono considerati un meccanismo idoneo ad assicurare un collegamento più diretto fra elettori ed eletti.

Infine, sottolinea che i presentatori del disegno di legge n. 3477 intendono tale iniziativa come contributo al dibattito per la ricerca di una mediazione tra le proposte fin qui avanzate.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ricorda che in sede di verifica della ammissibilità di alcuni quesiti abrogativi la Corte costituzionale ha segnalato l'esigenza di collegare l'attribuzione di un premio di maggioranza al conseguimento di un numero minimo di voti.

Il relatore MALAN (*PdL*) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 3428, del senatore Quagliariello, che egli aveva già indicato quale testo base per il seguito dell'esame. Esso propone che due terzi dei seggi siano assegnati sulla base di liste di candidati con voto di preferenza: qualora i voti di preferenza espressi siano due o tre, devono indicare candidati di sesso diverso. Il rimanente terzo di seggi sarebbe assegnato sulla base di liste bloccate. Il testo prevede una soglia di sbarramento nazionale del 5 per cento con deroga per le liste che conseguano l'8 per cento dei consensi in circoscrizioni che comprendano almeno un quinto della popolazione italiana; per il Senato valgono disposizioni analoghe, mentre la deroga alla soglia di sbarramento si attiva qualora la lista consegua l'8 per cento in più regioni, che comprendano almeno un quinto della popolazione italiana.

Infine, sottolinea che il disegno di legge potrà essere integrato con una disposizione che preveda l'ineleggibilità dei componenti delle giunte regionali e un'inversione dell'opzione circa le modalità di voto dei cittadini residenti all'estero (per corrispondenza o meno), con l'obbligo di ac-

cludere una copia del documento personale nelle buste inviate per esercitare il diritto di voto per corrispondenza, comunque in forma tale da garantire la segretezza del voto.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ricorda che l'articolo 122 della Costituzione già stabilisce l'incompatibilità tra l'appartenenza a un consiglio o a una giunta regionale e a una delle Camere del Parlamento. Tuttavia, la Corte costituzionale ha censurato la prevista ineleggibilità dei consiglieri regionali. Pertanto, la previsione di una causa di ineleggibilità per i componenti delle giunte regionali potrebbe essere ritenuta illegittima ugualmente, anche se in questo caso la causa di ineleggibilità potrebbe ritenersi fondata sull'esercizio di un potere di governo.

Il senatore ZANDA (*PD*) auspica che la Commissione possa raggiungere il consenso su un testo base, in considerazione di una possibile imminente decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi di discutere i disegni di legge in Assemblea. Rileva la distanza che tuttora sussiste fra coloro che propongono l'attribuzione dei seggi basata in larga misura su collegi uninominali e chi invece ritiene più opportuno il voto di preferenza. Propone quindi che si concentri il dibattito su tale questione, nel presupposto che le parti politiche possano trovare più facilmente un accordo su altri aspetti, quali ad esempio l'entità del premio di maggioranza e la necessità di prevedere una soglia minima di consensi per accedere a quel premio.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) conviene sull'opportunità di risolvere i dubbi circa la legittimità costituzionale di alcune disposizioni. In particolare, con riferimento alla giurisprudenza citata dal Presidente, relativa alla compatibilità costituzionale dell'ineleggibilità per i componenti dei consigli regionali, nota che essa risale a un tempo precedente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione; inoltre, occorre tenere conto della diversa natura dei poteri esercitati nell'ambito delle giunte e dei consigli.

Condivide l'opinione del senatore Zanda: si potrà raggiungere un accordo sull'entità del premio di maggioranza e, qualora si fissi un premio più esiguo, si potrà convenire anche sulla questione del soggetto, partito o coalizione, a cui attribuirlo. Osserva che il disegno di legge da lui presentato (n. 3428) si caratterizza per alcuni profili di «disproporzionalità»: anzitutto, una soglia di sbarramento del 5 per cento, l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni senza alcun recupero a livello nazionale e l'attribuzione di un premio di maggioranza senza stabilire un livello minimo di consensi. In particolare, se un partito o una coalizione non raggiungono un numero adeguato di seggi per poter governare, devono cercare la maggioranza in Parlamento, analogamente a quanto accade in altri importanti Paesi europei, quali l'Inghilterra, la Spagna e la Germania.

Quanto alla scelta fra un meccanismo di attribuzione basato sui collegi uninominali ovvero sul voto di preferenza, a suo avviso non vi è un sistema teoricamente migliore o peggiore. Personalmente propende per un sistema elettorale basato su liste bloccate composte da un numero ridotto di candidati, che consenta da un lato la selezione dei candidati da parte dei partiti, e dall'altro il controllo da parte dei cittadini, fondato su una possibilità effettiva di conoscere i candidati; tuttavia, tale sistema sembra non essere compatibile con la convinzione che si è determinata nell'attuale momento storico presso l'opinione pubblica e tra i partiti. In ogni caso, il sistema delle preferenze ha il vantaggio di essere percepito in funzione di una maggiore responsabilizzazione dei candidati; inoltre, nel caso dei collegi uninominali si dovrebbe provvedere a una complessa revisione dei collegi che furono utilizzati con il previgente sistema elettorale e che risultano non più adeguati per motivi demografici e di numero.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) chiede che le modifiche preannunciate al testo del disegno di legge n. 3428 siano formalizzate per iscritto e condivide l'opinione del senatore Calderoli, che sarebbe preferibile adottare un modello elettorale già applicato in altri ordinamenti.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) osserva che l'opzione favorevole alla reintroduzione del voto di preferenza dovrebbe essere accompagnata da disposizioni rigorose dirette a limitare e a controllare le spese elettorali dei candidati.

Il senatore PALMA (*PdL*) ritiene che il seguito dell'esame congiunto possa svilupparsi solo qualora si raggiunga un accordo sul testo da considerare. Altrimenti, il dibattito non sembra in grado di conseguire un risultato di mediazione.

Il senatore ZANDA (*PD*) ritiene che la Commissione debba svolgere una riflessione apposita sulle questioni di maggiore divergenza, tenendo conto dell'accelerazione obiettiva che è stata impressa all'esame dalle sollecitazioni espresse dal Presidente del Senato, in vista della discussione in Assemblea.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ritiene che se i partiti maggiori non trovano un accordo sugli elementi fondamentali della legge elettorale, la Commissione non è in grado di risolvere le questioni aperte e convergere su un testo unificato da proporre all'Assemblea. In realtà, in Commissione non c'è una maggioranza che possa approvare un testo base e pertanto non è garantito che l'esame si concluda con una scelta. Inoltre, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non ha ancora fissato in calendario la data di inizio della discussione e si è riservata di compiere una valutazione.



Il PRESIDENTE osserva che la Commissione deve compiere ogni sforzo possibile per concludere l'esame attraverso l'adozione di un testo da sottoporre all'Assemblea.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) sottolinea l'opportunità di concentrare il dibattito sulla questione relativa ai meccanismi di attribuzione dei seggi: la Commissione potrà considerare il sistema delle preferenze, quello dei collegi uninominali e, in alternativa, quello delle liste bloccate corte.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di proseguire il dibattito nella seduta di domani, da anticipare alle ore 14 e, quindi, nella seduta già convocata per giovedì 27 settembre, alle ore 14. Al senatore Benedetti Valentini, che aveva chiesto la parola, ricorda che sta per avere inizio, già in ritardo, una seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) manifesta vivo disappunto per non aver potuto esprimere le sue opinioni nel dibattito in corso e dichiara che abbandonerà la seduta per protesta verso la decisione del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 26 settembre, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO PER IL TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646**

**Coord.**

**Coord.1**

BOLDI, *relatrice*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 2, commi 1 e 5, sostituire le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» con le seguenti: «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» e «Ministro per la coesione territoriale»;*

*b) all'emendamento 3.100, sostituire la parola: «esercizio» con la seguente: «adempimento»;*

*c) all'emendamento 14.100, sostituire le parole: «proposte, designate o nominate» con le seguenti: «proposte o designate»;*

*d) all'articolo 19, comma 5, sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione»;*

*e) all'emendamento 27.3 (testo 2) sostituire la parola: «recepimento» con la seguente: «adempimento»;*

*f) all'articolo 29, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «il diverso termine previsto dal comma 4» con le seguenti: «i diversi termini previsti dai commi 4 e 9»;*

*g) all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «dei competenti organi parlamentari» con le seguenti: «delle competenti Commissioni parlamentari».*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 25 settembre 2012

### **Plenaria**

### **340<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BERSELLI in considerazione dell'imminente seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, apprezze le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria****765<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**CARLONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(256) AMATI ed altri.** – *Introduzione dell'articolo 593 – bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(264) FLERES e FERRARA.** – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

**(374) DELLA SETA ed altri.** – *Introduzione dell'articolo 593 – bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1237) PORETTI ed altri.** – *Introduzione del reato di tortura*, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1596) DI GIOVAN PAOLO ed altri.** – *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1884) LI GOTTI ed altri.** – *Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(3267) MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura**

(Parere all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CARLONI (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo, né sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, concorde il sottosegretario POLLILLO, propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(851) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che si ribadisce il parere non ostativo già formulato alla Commissione di merito. In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, e con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(852) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (PdL) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che si conferma il parere di nulla osta già formulato alle Commissioni di merito. In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del Rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2942) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che essendo stato recepito il rilievo formulato alle Commissioni di merito, non vi sono osservazioni. Parimenti, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del Rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2566) Disposizioni in favore dei territori di montagna**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller, Quartiani ed altri, Quartiani ed altri, Caparini ed altri, Quartiani ed altri, Barbieri e Carlucci e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

**(2688) ZANETTA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di comuni montani, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre scorso.

La PRESIDENTE avvisa che sono pervenuti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, a disposizione dei senatori e pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente CARLONI avverte che nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (*Doc. LVII, n. 5-bis*), previa autorizzazione del Presidente del Senato, si

svolgeranno presso la Camera dei deputati, audizioni, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, dei principali soggetti istituzionali interessati, secondo un calendario che verrà successivamente comunicato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2566****Art. 2.****2.1**

## I RELATORI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art.2. - (*Comune montano ad alta marginalità*). – 1. Fatte salve le competenze legislative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, si intende per «comune montano ad alta marginalità» il comune montano che presenti situazioni di svantaggio particolarmente gravi.

2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni montani ad alta marginalità, con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni ad alta marginalità montana nonché l'applicazione di eventuali deroghe.

3. I criteri di cui al comma 2 tengono conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro-capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del comune e della situazione dei comuni posti in area di confine.

4. Entro quattro mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i comuni ad alta marginalità montana».

---



**2.2**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 3 sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «dei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e».*

---

**2.3**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.4**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 5 sostituire le parole da: «sociale» fino al termine, con: «misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori interessati».*

*Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. I criteri per gli indicatori di cui al comma precedente sono:*

- a) Classi di ampiezza democratica;*
  - b) Quota altimetrica;*
  - c) Livello di spopolamento tra due censimenti;*
  - d) Incidenza della popolazione anziana sulla popolazione totale;*
  - e) Numero di addetti rapportati alla popolazione».*
- 

**2.5**

FLERES

*All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «di svantaggio sociale» aggiungere la seguente: «viario».*

---

**2.6**

FERRANTE, DELLA SETA

*Al comma 5, dopo le parole: « dissesto idrogeologico del territorio,» aggiungere le seguenti: «, della distribuzione e dell'andamento demografico, con particolare attenzione al tasso di invecchiamento, e del tasso di natalità favorendo i comuni con forti problematiche demografiche,».*

---

**2.7**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 5, dopo le parole: «territori montani» aggiungere le seguenti: «, e in cui il rapporto fra reddito lordo *standard* e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria.».*

---

**Art. 3.****3.1**

I RELATORI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. A decorrere dall'anno 2012, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani ad alta marginalità, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Per gli anni 2013 e 2014 la dotazione finanziaria del Fondo può essere incrementata dalla legge di stabilità. A decorrere dall'anno 2015, la dotazione finanziaria del Fondo è stabilita, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla legge di stabilità».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:*

«All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

**3.2**

I RELATORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2013, in sede di ripartizione delle somme di competenza statale di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, una quota non inferiore ad un terzo delle risorse medesime è riservata ai progetti presentati, nel rispetto delle finalità della legge 20 maggio 1985, n. 222, dai Comuni montani».

---

**3.3**

I RELATORI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione.».

---

**3.4**

Vincenzo DE LUCA

*Al comma 2, dopo le parole:« può essere comunque adottato» aggiungere le seguenti: «i progetti realizzati sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale».*

---

**3.5**

I RELATORI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In sede di prima attuazione, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano a tutti i comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (Istat), ad eccezione di quelli con reddito medio

pro-capite disponibile dei cittadini residenti superiore alla media nazionale».

---

### 3.6

I RELATORI

*Al comma 3, sostituire la parola: «svantaggiati», con le seguenti: «ad alta marginalità».*

---

### 3.7

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 3 sostituire le lettere a), b) c) con le seguenti:*

- «a) servizi socio-sanitari;*
  - b) servizi di assistenza sociale;*
  - c) servizi scolastici;*
  - d) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici;*
  - e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;*
  - f) miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;*
  - g) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;*
  - h) servizi di telecomunicazione;*
  - i) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;*
  - j) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;*
  - k) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.*
- 

### 3.8

FERRANTE, DELLA SETA

*Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

*«g-bis) interventi a sostegno dei presidi socio-sanitari, anche favorendo l'istituzione di presidi telematici e di medicina a distanza, di unità*

di medicina di base itineranti utilizzando i presidi presenti come le farmacie rurali;

*g-ter*) interventi a sostegno dell'insediamento abitativo e imprenditoriale e della riqualificazione dei borghi con provvedimenti di sgravi fiscali sulla prima casa e sulle attività commerciali;

*g-quater*) interventi a sostegno delle famiglie numerose, quelle a basso reddito e le giovani coppie oltre ad agevolazioni sull'acquisto di immobili e sul trasferimento di terreni agricoli, sulla ristrutturazione di immobili abbandonati e sul trasferimento di residenza e di attività commerciali nei comuni montani svantaggiati;

*g-quinquies*) riconoscimento di crediti di imposta alle imprese che effettuano sponsorizzazioni in favore dei comuni nell'ambito dei progetti di cui al presente comma;

*g-sexies*) promozione dell'uso di fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;

*g-septies*) realizzazione della cablatura per assicurare i servi di comunicazione a banda larga, istituzione di centri multifunzionali per la promozione dell'*e-government*, installazione di antenne satellitari collettive».

---

### 3.9

FLERES

*All'articolo 3, comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«*g-bis*) Interventi per il potenziamento della rete stradale di collegamento.».

*Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la lettera g-bis).*

---

### 3.10

I RELATORI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.11**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 4 dopo le parole: «svantaggiati» aggiungere le seguenti: «ubicati nelle regioni ordinarie».*

**3.12**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 4 sopprimere le parole da: «ove si registrano» fino a: «medesimo comma».*

**3.13**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 4 dopo le parole: «unione di comuni montani» aggiungere le seguenti: «svantaggiati ubicati nelle regioni ordinarie».*

**3.14**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 4 sostituire la cifra: « 5.000» con la seguente: «3.000».*

**3.15**

FLERES

*All'articolo 3, alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «, o che rientrano nei territori degli Enti Parco.».*

**3.16**

I RELATORI

*Nella rubrica, sostituire le parole: «svantaggiati», con le seguenti: «ad alta marginalità».*

**3.0.1**

FERRANTE, DELLA SETA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Attività e servizi)*

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, ai comuni con meno di 5000 abitanti, di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, al risparmio e all'efficienza energetica, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

2. Per i fini di cui al comma 1, presso i comuni, di cui all'articolo 2 con meno di 5000 abitanti, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni, di cui all'articolo 2 con meno di 5000 abitanti, possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

---

**3.0.2**

FERRANTE, DELLA SETA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica)*

1. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, l'effettivo svolgimento del servizio postale universale nei comuni, di cui all'articolo 2 con meno di 5000 abitanti.

2. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali.

3. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni delle isole minori e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

**3.0.3**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Limitazioni di finanziamento)*

1. Al fine di garantire, in ciascun comune montano svantaggiato, l'accesso al contributo finanziario ad un congruo numero di progetti, il limite di finanziamento ammissibile per ciascun progetto di cui all'art. 3 e' indicativamente determinato dal rapporto delle risorse disponibili nell'anno di riferimento e il numero complessivo dei comuni montani svantaggiati.



2. Nell'ipotesi di progetto a valenza sovra comunale il limite e' stabilito dalla somma del limite massimo di finanziamento fissato per ciascun comune montano svantaggiato di cui al comma precedente maggiorato del 15%».

---

### 3.0.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Esercizio dell'attività di vendita da parte di aziende agricol)*

La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata dagli imprenditori agricoli, costituisce attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e si considera produttiva di reddito agrario.».

---

#### **Art. 4.**

### 4.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4. – 1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero;

7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è elevato a un milione e mezzo di euro. Per i lavori di cui al presente comma, l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 entro

sette giorni dall'aggiudicazione definitiva e contiene, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerte".

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere infrastrutturali, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo deve essere richiesta per ogni singola opera di cui al medesimo periodo ed è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile. È comunque escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati».

---

## 4.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«Art. 4. – *I.* All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis.* I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero;

7-*ter.* Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-*bis* è elevato a due milioni di euro. Per i lavori di cui al presente comma, l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva e contiene, oltre all'indicazione dell'impresa

aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerte".

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere infrastrutturali, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo deve essere richiesta per ogni singola opera di cui al medesimo periodo ed è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile. È comunque escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati».

---

#### 4.3

I RELATORI

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 4.4

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al capoverso 7-ter del comma 1 sostituire le parole: «montani» con le seguenti: «classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».*

---

#### 4.5

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al capoverso 7-ter del comma 1 sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».*

---

**4.6**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 2 sostituire le parole: «montani» con le seguenti: «classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».*

---

**4.0.1**

SANTINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati)*

*Dopo l'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono aggiunti i seguenti:*

"Art. 9-bis. – *(Ricognizione delle terre abbandonate).* - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni montani.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i comuni montani interessati provvedono alla individuazione delle terre che, in base ad oggettivi ed univoci elementi, si presentano come abbandonate dai relativi proprietari e da qualsiasi avente diritto, da almeno venti anni. Costituiscono elementi idonei all'individuazione delle terre la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, nonché le informazioni concordi raccolte *in loco*. Il comune che, allo scopo, intenda accedere alle informazioni dei registri immobiliari è esente da oneri e spese.

Art. 9-ter. - *(Richiesta di utilizzo delle terre dichiarate abbandonate).*  
– 1. Chi intenda promuovere una attività avvalendosi, esclusivamente o congiuntamente ad altre, di terre abbandonate, deve farne richiesta al comune in cui esse si trovano, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della domanda, a realizzare il progetto ed a risiedere nel comune per un tempo non inferiore a sei anni.

2. Il comune, espletate le formalità di cui agli articoli 9-*quater* e 9-*quinquies*, delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive di particolare utilità per la comunità locale. Sono considerate tali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti della montagna, anche nella forma di ampliamento o sviluppo di attività già esercitate al momento della richiesta. Possono essere considerate tali altresì at-

tività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro efficace servizio.

Art. 9-*quater*. - (*Ricerca ed interpello dei proprietari*). - 1. Il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultino essere proprietari delle terre oggetto della richiesta di cui all'articolo 9-*ter*, nonché sui loro eredi se gli stessi risultino deceduti. Il comune provvede quindi a notificare agli stessi la richiesta, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno ad uno stabile utilizzo delle terre in oggetto, queste verranno dichiarate soggette ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta degli intestatari.

2. Contro la richiesta di utilizzo dell'immobile è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346.

Art. 9-*quinqües*. - (*Valutazione del progetto*). - 1. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la richiesta di cui all'articolo 9-*ter*, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente. Ove il progetto sia approvato, esso viene inviato, con le osservazioni necessarie ad evidenziare l'utilità generale del medesimo, alla regione, che lo esamina ed esprime il proprio parere. Detto parere, che deve essere formulato entro sessanta giorni, non dispensa dall'ottenimento di autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Il parere della regione non è vincolante, ma se negativo esonera la regione dalla concessione di eventuali benefici a suo carico in favore della realizzazione del progetto.

Art. 9-*sexies*. - (*Immissione nel possesso*). - 1. Il presentatore della richiesta di cui all'articolo 9-*ter* è immesso nel possesso dell'immobile, mediante verbale nel quale sono specificati il canone d'affitto, gli obblighi e le responsabilità che a lui fanno capo.

2. Il canone d'affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività, e comunque non può superare i due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche. I canoni sono tenuti a disposizione degli aventi diritto all'immobile per la durata di tre anni dal primo pagamento. Decorso tale periodo, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare il possessore per eventuali migliorie di natura durevole da lui apportate al fondo.

3. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività alla quale si è impegnato non oltre quattro mesi dalla data di immissione in possesso. Ove il possesso non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, egli decade dal beneficio.

Art. 9-septies. - (*Successivo intervento degli aventi diritto*). - 1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene, o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto, subentra successivamente nella percezione dei canoni, ma deve consentire che il possessore continui ad esercitare la sua attività sino ad almeno il compimento del sesto anno dall'immissione in possesso. Decorso tale termine, egli può agire per il rilascio dell'immobile soltanto se si impegna a sua volta ad esercitare sul medesimo un'attività produttiva di utilità non minore per la comunità locale».

#### 4.0.2

MERCATALI, SANTINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97)*

1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di sistemazione idraulica" sono aggiunte le seguenti: ", di ripristino e manutenzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti" e le parole: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "75.000 euro";

b) al comma 2, le parole: "lire 300.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

5. In caso di scostamento dalle previsioni di cui al comma 2, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del

disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dai commi 3 e 4, la copertura dei nuovi o maggiori oneri.».

---

#### 4.0.3

SANTINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«4-bis.**

*(Servizio idrico nei comuni montani)*

1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 3 del presente articolo, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni montani nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

2. All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "1.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 abitanti".

3. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti inclusi nel territorio dei comuni montani, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo"».

---

**4.0.4**

SANTINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«4-bis.**

*(Sovracanone idroelettrico ripermetroazione)*

Al fine di consentire il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 i sovracannoni idroelettrici, di cui all'articolo 1 della medesima legge, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

**4.0.5**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, RIZZI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**Art. 4-bis.**

*(Sanità nei comuni montani)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisporre un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato ai comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza.

2. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nei comuni montani è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, relativi alle attività istituzionali, assegni di studio in favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, a condizione



che si impegnino a esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, presso strutture sanitarie ubicate nei comuni montani.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favorisce, con misure economiche e con altre provvidenze, coloro i quali, dopo aver conseguito un diploma di laurea, intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati in comuni montani».

---

#### 4.0.6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, RIZZI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **Art. 4-bis.**

*(Scuole di montagna)*

Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ubicate nei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, è prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi».

---

#### 4.0.7

MERCATALI, SANTINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Esenzione canoni passi carrai)*

1. Nei comuni montani, Anas Spa, i concessionari di ferrovie, le regioni e le province non riscuotono i canoni riguardanti i passi carrai relativamente a strade statali, regionali e provinciali e per gli attraversamenti di ferrovie.

2. Alle minori entrate di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 500.000 euro per l'anno 2012.

4. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

5. In caso di scostamento dalle previsioni di cui al comma 2, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dai commi 3 e 4, la copertura dei nuovi o maggiori oneri.».

---

#### 4.0.8

MERCATALI, SANTINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Piano per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nei comuni montani)*

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono nell'ambito dei propri Piani socio sanitari e degli indirizzi di programmazione socio-sanitaria, un apposito piano per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nei comuni montani del territorio. A tale Piano sono destinate esclusivamente le risorse rese disponibili nel bilancio della Regione o delle province di Trento e di Bolzano».

---

**4.0.9**

SANTINI, MERCATALI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche, palorci, ponti)*

1. L'aliquota di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni mille litri di prodotto. Le medesime agevolazioni sono concesse ai gestori di rifugi di montagna per gli utilizzi legati all'attività del rifugio.

2. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

3. I palorci eserciti dai privati nei comuni montani non sono soggetti a canoni purché conformi alle vigenti normative di sicurezza.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2012 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 5 e 6.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 2,5 milioni di euro per l'anno 2012.

6. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

7. In caso di scostamento dalle previsioni di cui al comma 4, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dai commi 5 e 6, la copertura dei nuovi o maggiori oneri.».

---

**4.0.10**

SANTINI, MERCATALI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Mutui per il rimboschimento, l'acquisto e la manutenzione da parte dei comuni montani di terreni di montagna)*

1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, a concedere mutui quindicennali ai comuni montani di cui all'articolo 2 per l'acquisto e il rimboschimento dei terreni, la formazione di prati e pascoli, il ripristino e la manutenzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la realizzazione di impianti di biomasse.

2. Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma 1, si provvede esclusivamente mediante le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 3. I Comuni possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la concessione dei mutui di cui al comma 1 solo previa verifica della disponibilità delle risorse sul Fondo di cui all'articolo 3».

---

**Art. 5.****5.0.1**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, MONTANI

*Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:*

**«Art. 5-bis.**

*(Istituzione zone franche montane)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nei comuni montani svantaggiati classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ubicati nelle province confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 5 *quater*, zone franche montane nei territori dei comuni di al presente periodo. Per le finalità di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno anno dal 2013, per provvedere al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 5 *quater*; a tal fine e per l'o-

nere derivante è vincolato pari importo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 3.

**Art. 5-ter.**

*(Agevolazioni per le piccole e microimprese)*

1. Le piccole e microimprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 5-*quater*, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5-*bis*, a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 50.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31° dicembre 2013 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 150.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria IMU, a decorrere dall'anno 2013 e fino all'anno 2017, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 50 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**Art. 5-*quater*.**

*(Definizione delle zone franche montane)*

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 5-*bis*. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui all'articolo 5-*bis*.

2. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.».

---

**5.0.2**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, RIZZI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Agevolazioni per teleferiche, palorci, ponti)*

1. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua, per adduzione come ricettore nei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

2. I palorci eserciti dai privati nei comuni montani non sono soggetti a canoni purché conformi alle norme di sicurezza vigenti.».

---

**5.0.3**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Sovracanone idroelettrico ripermetroazione)*

Al fine di consentire il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 i sovracanismi idroelettrici, di cui all'art. 1 della medesima legge, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

---

**5.0.4**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Diritto annuale delle camere di commercio)*

*All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente comma 4-bis:*

"4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese".».

---

---

---

**Art. 6.****6.1**

FERRANTE, DELLA SETA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Club alpino italiano e le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 e le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, possono prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 3».

---

**6.2**

FLERES

*All'articolo 6, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole:*  
«, con particolare riferimento alla rete sentieristica interna ai territori compresi negli Enti Parco.».

---

**Art. 8.****8.1**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 11.****11.1**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*



**11.2**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, sostituire le parole: «il comma 1-bis è sostituito dal seguente" con le seguenti: «dopo il comma 1 è inserito il seguente comma».*

---

**Art. 12.****12.0.1**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con il Comitato interministeriale per la programmazione economica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il decreto legislativo di cui al comma 1 può comunque essere emanato».

---

**Art. 13.**

**13.1**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.2**

FLERES

*All'articolo 13, sostituire le parole: «entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».*

---

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 25 settembre 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 80**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1164*

### **Plenaria**

**375<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cerriani.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*SULL'AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1164*

Il presidente BALDASSARRI comunica che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione il documento consegnato dai rappresentanti

dell’Agenzia del demanio nel corso dell’audizione informale testé svoltasi nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1164.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte**

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente BALDASSARRI avverte la Commissione che il Comitato ristretto costituito per l’esame del disegno di legge ha terminato i propri lavori con la predisposizione di un nuovo testo, definito con l’ausilio tecnico del Governo e dell’Agenzia dell’entrate e che esso sarà illustrato dal relatore Sciascia.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) illustra alla Commissione il nuovo testo del disegno di legge n. 1551, pubblicato in allegato al resoconto della seduta, soffermandosi sulle principali e più significative differenze rispetto alla stesura originaria del provvedimento. Ritiene in particolare fondamentale aver previsto, al comma 2 dell’articolo 1 – sulla scorta di un suggerimento avanzato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate Attilio Befera – un termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di riscossione entro il quale il contribuente può presentare al concessionario una dichiarazione con la quale si documenta la non fondatezza della pretesa tributaria. Richiama anche l’aggiunta della lettera *f*) al comma 2, con la quale si è introdotta una clausola generale per contemplare anche le residue ipotesi di non esigibilità del credito tributario, non espressamente previste nelle lettere precedenti.

Giudica inoltre doveroso aggiungere una precisazione in merito al comma 8, il quale dispone la soppressione della norma contenuta nella lettera *gg-quinquies*) dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, in base alla quale, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a duemila euro, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’inizio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo. Dopo aver segnalato che l’opportunità o meno della predetta soppressione è stata oggetto di un ampio approfondimento in sede di Comitato ristretto, sottolinea, a titolo meramente personale, il proprio orientamento favorevole al mantenimento della disposizione citata, espungendo quindi il comma 8 dal nuovo testo definito dal collegio minore.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) chiede quindi un chiarimento sui contenuti e sugli effetti della soppressione disposta dal comma 8 dell'articolo 1.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver fornito al senatore Paolo Franco i chiarimenti richiesti, propone alla Commissione di adottare come base per il seguito dell'esame il nuovo testo del disegno di legge definito dal Comitato ristretto e illustrato dal relatore Sciascia, chiarendo che gli eventuali emendamenti dovranno essere riferiti ad esso.

La Commissione concorda con il Presidente.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi aperta la discussione generale sul nuovo testo adottato dalla Commissione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) non annette un carattere dirimente alla questione concernente il mantenimento o la soppressione del comma 8 dell'articolo 1, esprimendo un convinto apprezzamento per i lavori redazionali del Comitato ristretto, grazie ai quali sarà possibile introdurre una tutela effettiva per i contribuenti in regola con il fisco, dando quindi attuazione allo spirito dello statuto dei diritti del contribuente. In particolare, ritiene doveroso ringraziare il sottosegretario Ceriani e il Direttore dell'Agenzia delle entrate Befera per l'ausilio e l'assistenza tecnica prestati al collegio minore nella stesura del nuovo testo, di cui auspica l'approvazione in tempi rapidi. A suo parere un esito positivo rappresenterebbe un indubbio successo politico da ascrivere a merito dell'intera Commissione, superando quindi la tentazione di operare rivendicazioni di parte.

Il senatore COSTA (*PdL*) concorda con l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge, con l'intento di introdurre una disciplina improntata a maggiore chiarezza e ordine relativamente ai rapporti tra il contribuente, il concessionario della riscossione e l'ente impositore. Per quanto riguarda il contenuto del comma 8 dell'articolo 1, ritiene che sarebbe opportuno mantenere in vigore la norma relativa alla riscossione dei debiti tributari di modesto importo, rilevando che con essa si consentirebbe ai contribuenti, in temporanea difficoltà finanziaria, di fruire di un tempo aggiuntivo per onorare i propri impegni con il fisco.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) condivide l'obiettivo di approvare celermente il disegno di legge, dando atto al relatore Sciascia e al Comitato ristretto di avere svolto un buon lavoro. Indi sottolinea l'atteggiamento di leale collaborazione da parte del Governo e dell'Agenzia delle entrate per un decisivo miglioramento del testo e prende atto con soddisfazione che ci si sta avviando a una positiva conclusione dell'*iter* legislativo.

In merito all'opportunità di mantenere il comma 8, si dichiara tendenzialmente favorevole alla soluzione più condivisa emersa in seno al Comitato ristretto, anche se si riserva un ulteriore approfondimento. In

ogni caso, al di là di tale profilo, ribadisce l'importanza di giungere alla tempestiva approvazione di un testo il più possibile condiviso.

Il presidente BALDASSARRI, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale sul nuovo testo del disegno di legge adottato dalla Commissione e propone di fissare alle ore 13 di domani il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione concorda.

Il presidente BALDASSARRI preannuncia l'impegno a informare la Presidenza del Senato circa il possibile trasferimento del disegno di legge in sede deliberante, ove ne ricorrano le condizioni.

Dopo che il relatore SCIASCIA (*PdL*) ha rinunciato al proprio intervento di replica, interviene il sottosegretario CERIANI, il quale si associa alle espressioni di apprezzamento per il costruttivo lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha condotto al raggiungimento di un risultato più che soddisfacente. Per quanto riguarda l'opportunità di mantenere il comma 8 dell'articolo 1, richiama le argomentazioni già addotte durante i lavori del collegio minore, manifestando perplessità in ordine all'effettiva opportunità di mantenere la previsione dell'invio di due solleciti di pagamento, con lo strumento della posta ordinaria e a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, prima di avviare le azioni cautelare ed esecutive per la riscossione di debiti fino ai duemila euro, una volta introdotto un regime generale di tutela del contribuente. Tale disposizione risulterebbe ormai superata dalla più organica disciplina contenuta nel nuovo testo legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SU ALCUNE PROBLEMATICHE DI CARATTERE FISCALE NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DELLO SCORSO MAGGIO*

Il senatore BARBOLINI (*PD*) richiama nuovamente l'attenzione del rappresentante del Governo sulle rilevanti problematiche di carattere fiscale che si sono venute a creare nelle zone colpite dal sisma dello scorso maggio, già oggetto di una interrogazione a sua firma svolta la scorsa settimana in Commissione. Infatti sottolinea che il persistere di una situazione di incertezza in merito all'effettuazione degli adempimenti tributari sta contribuendo a creare gravi tensioni sociali nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici. Ribadisce inoltre che il comunicato emanato dall'Agenzia delle entrate lo scorso 16 agosto non risulta coerente con la normativa attuativa emanata dal Governo ed è da considerarsi certamente superato rispetto al successivo decreto ministeriale che ha disposto la proroga al 30 novembre del periodo di sospensione dei versamenti tributari. In tale contesto rivolge al rappresentante del Governo l'invito a recuperare

una visione più schiettamente politica dei problemi denunciati, senza limitarsi a una lettura di carattere tecnico, come invece è avvenuto nel caso della risposta alla propria interrogazione.

Quindi specifica che a suo parere la normativa sulla sospensione dei versamenti tributari è assolutamente chiara, anche per quanto concerne l'effettuazione degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta. Giudica del resto di tutta evidenza che, in caso contrario, il Governo potrebbe comunque provvedere con un proprio comunicato, senza nessun effetto negativo per la finanza pubblica.

Rappresenta altresì la fondamentale esigenza che il Governo consenta ai comuni interessati di rinviare la predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione, considerati gli errori e le incertezze, tuttora esistenti, in merito all'esatta quantificazione del gettito dell'IMU, dal momento che si sono verificate erronee stime di tali entrate, con la conseguenza paradossale che alcuni dei comuni situati nel cratere sismico dovrebbero restituire una larga parte delle risorse incamerate ovvero subire riduzioni del fondo perequativo.

Conclude sottolineando che l'assunzione di tali iniziative è assolutamente necessaria se si vuole restituire ai cittadini la fiducia nello Stato e si vuole superare l'immagine di una amministrazione pubblica lontana e poco attenta ai problemi dei territori. Preannuncia infine la presentazione di un'interrogazione sulle questioni richiamate nel proprio intervento.

Il senatore COSTA (*PdL*), nel condividere le finalità enunciate dal senatore Barbolini, si dichiara disponibile a sottoscrivere l'interrogazione da lui preannunciata.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) manifesta il proprio apprezzamento per l'eventuale aggiunta di firme da parte di altri componenti della Commissione sul proprio atto di sindacato ispettivo.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia la propria disponibilità a sottoscrivere l'interrogazione citata.

Il presidente BALDASSARRI assicura che, ove possibile, l'interrogazione potrebbe essere svolta già nel corso della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1551**

NT

**DISPOSIZIONI PER LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ  
DI RISCOSSIONE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUTOTUTELA  
DEL DEBITORE OVVERO PER INVALIDITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO**

**Articolo 1.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

*a)* da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione;

*b)* da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

*c)* da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

*d)* da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

*e)* da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;



f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

3. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

4. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

5. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

6. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

7. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 3, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

8. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo è soppresso l'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quinquies*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria****411<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*indi del Vice Presidente*  
BARELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini e per i beni e le attività culturali Cecchi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione n. 3-03048 della senatrice Bastico, con la quale si chiedono chiarimenti riguardo ai contributi di pertinenza statale per il funzionamento delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l'infanzia, cosiddette «sezioni primavera», attivate in applicazione dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). Nel condividere preliminarmente le considerazioni esposte sulla validità dei progetti fin qui attivati, che rappresentano un efficace percorso formativo dedicato alle bambine e ai bambini in età compresa tra zero e sei anni, fa notare che la situazione economica generale ha determinato negli anni una progressiva riduzione delle risorse destinate a questa finalità.

Per quanto di competenza del Ministero, informa comunque che il contributo per l'attivazione delle «sezioni primavera» per l'anno scolastico 2012-2013 è stato previsto nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2013-2015, nella missione 22, programma 8, sul capitolo 1466, per la somma di 12 milioni per ciascun anno del triennio. Riferisce poi che tale previsione di bilancio è già stata comunicata al Ministero dell'econo-

mia e delle finanze in vista della sua approvazione definitiva da parte del Parlamento con la legge di bilancio.

Precisa altresì che, per l'anno scolastico 2011-2012, l'assegnazione è stata effettuata al termine del 2011 e, per l'anno scolastico 2012-2013, sarà effettuata (per la predetta somma di 12 milioni di euro) all'inizio del prossimo esercizio finanziario. Sottolinea dunque come, per un verso, non si verifica soluzione di continuità nei finanziamenti e, per altro verso, questi assumono carattere di stabilità per il futuro.

Circa i fondi non di competenza del Ministero, fa presente che il Dipartimento per le politiche della famiglia ha comunicato che la somma prevista, pari a 3 milioni di euro, non è stata ancora versata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Precisa infine che non appena sarà effettuato tale trasferimento, il Dipartimento si attiverà per l'immediata erogazione dei fondi.

La senatrice BASTICO (*PD*), pur ringraziando il Sottosegretario per la tempestività della risposta, si dichiara insoddisfatta. Giudica infatti assai grave che, all'inizio di quest'anno scolastico, le famiglie e gli enti gestori siano stati privati del finanziamento previsto in bilancio per il 2012. Non va infatti dimenticato che l'anno scolastico si situa a cavallo di due anni solari, sicchè la sua gestione non può prescindere dal dato previsionale. Per l'anno scolastico 2012-2013, è così saltato il finanziamento dei primi tre mesi (settembre-dicembre), atteso che il finanziamento è garantito solo a partire dall'inizio del 2013. Gli enti gestori non hanno perciò alcuna certezza che le spese relative ai primi tre mesi dell'anno scolastico siano successivamente recuperate.

Pur comprendendo le difficoltà economiche dell'attuale congiuntura, ella lamenta dunque la scelta di penalizzare proprio questo settore, che è largamente affidato agli enti locali e sul quale l'Italia è fortemente in ritardo rispetto all'obiettivo europeo di una copertura pari al 33 per cento. Le «sezioni primavera» rispondeva perciò ad una pressante esigenza delle realtà più deboli.

Ella deplora inoltre la parallela contrazione dei fondi a valere sui bilanci di altre Amministrazioni, ridotti da 5 a 3 milioni di euro. Si assiste così, complessivamente, ad un inesorabile definanziamento rispetto ai 35 milioni del 2007, incrementati a 38 nel 2008 e nel 2009.

È invece condivisibile la triennialità delle risorse, che tuttavia non può dispiegare i suoi effetti positivi a fronte di un ammontare complessivo troppo esiguo.

Ella esprime pertanto la più viva preoccupazione ed auspica che i soggetti gestori avviino ugualmente le «sezioni primavera», scongiurando l'ipotesi di cessare un servizio essenziale per oltre 23.000 bambini. Coglie altresì l'occasione per sollecitare un incremento delle risorse, che eviti un ulteriore aumento delle rette.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde poi all'interrogazione n. 3-02810 del senatore Peterlini sulla possibilità di includere, tra i criteri e parametri di valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale, anche le esperienze maturate al di fuori dell'università e i titoli *extra* accademici connessi all'insegnamento e alla ricerca.

Al riguardo rammenta che con decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 è stato emanato il regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari. Ritiene in proposito che in tale atto trovino risposta i quesiti posti dall'interrogante, atteso che gli articoli 4 e 5 prevedono espressamente la valutazione di titoli e di esperienze *extra* accademiche. In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 dispone, al secondo periodo, che «sono ulteriori criteri di valutazione la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico».

Analogamente, osserva che in base al secondo periodo dell'articolo 5, comma 1, tra i criteri di valutazione è compresa anche «la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico».

Afferma conclusivamente che ulteriori indicazioni nel senso auspicato dall'interrogante si rinvencono nelle disposizioni del medesimo decreto ministeriale che stabiliscono, quali parametri di valutazione, i «risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti» o il possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, nell'ambito dei quali la commissione potrà valutare anche le esperienze professionali maturate al di fuori dell'università.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) giudica esauriente la risposta del Sottosegretario che affronta un tema più volte dibattuto in Commissione. Ricorda infatti che in occasione dell'esame dell'atto di Governo n. 437 sulle politiche di bilancio degli atenei nonché dell'atto Senato n. 3194 di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012 (semplificazione e sviluppo), la Commissione affrontò la questione della valutazione dei titoli *extra* accademici nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, inserendo specifiche indicazioni al riguardo nei pareri rispettivamente espressi. Ciò consentirebbe infatti a suo avviso di valorizzare preziose esperienze a vantaggio dell'insegnamento e della ricerca.

Riconosce quindi l'apertura manifestata dall'Esecutivo in tal senso, nonostante occorra un'interpretazione più ampia dei requisiti professionali valutabili, ad esempio per ciò che concerne i settori medico, giuridico e

dell'architettura. Dà atto comunque al Governo di aver tenuto conto dei suggerimenti della Commissione, peraltro confermati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nell'auspicio che le commissioni preposte alla valutazione dei titoli assicurino il giusto spazio a dette esperienze lavorative *extra* accademiche, si dichiara infine in gran parte soddisfatto.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### IN SEDE CONSULTIVA

#### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno (n. COM (2012) 372 definitivo)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VITA (*PD*), il quale – premesso che l'atto ha ottenuto un giudizio generalmente favorevole da parte delle organizzazioni dei consumatori, delle reti europee degli artisti e dei movimenti della rete – si associa alla valutazione positiva ritenendo che esso contenga norme utili, senza tuttavia obbligare alle licenze multiterritoriali, che non tutti potrebbero permettersi.

L'atto fa del resto seguito ad una serie di iniziative già intraprese dall'Unione europea, fra cui la direttiva sulle opere orfane, su cui la Commissione ha avuto modo di esprimersi circa un anno fa.

Nel merito, egli precisa che la proposta in esame mira a dettare una legislazione adeguata per la gestione collettiva dei diritti, proponendo una migliore *governance* e una maggiore trasparenza.

Ricorda infatti che i titolari dei diritti li affidano a società di gestione collettiva, che li governano a loro nome e che forniscono una serie di servizi tra cui: la gestione dei proventi dei diritti, i pagamenti dovuti ai titolari, l'esecuzione dei diritti, nonché la concessione di licenze per gli utilizzatori.

In alcuni settori, le licenze sono concesse in prevalenza direttamente dai singoli titolari dei diritti (ad esempio, i produttori cinematografici), mentre in altri le società svolgono un ruolo molto importante, in particolare nel caso dei diritti d'autore su opere musicali. Inoltre, le società hanno un ruolo fondamentale nella tutela e promozione della diversità culturale, in quanto permettono l'accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti.

Per garantire un'adeguata prestazione di servizi che comporti l'utilizzo di opere o altri materiali protetti dai diritti d'autore e dai diritti connessi nel mercato interno, le società di gestione collettiva dovrebbero quindi essere indotte a modificare il loro *modus operandi* a beneficio dei creatori, dei prestatori di servizi, dei consumatori e dell'economia eu-

ropea nel suo insieme. Visto che le società concedono licenze su diritti per conto di titolari dei diritti nazionali ed esteri, il loro funzionamento ha un impatto fondamentale sullo sfruttamento di tali diritti in tutto il mercato interno.

L'operato di alcune di queste società ha tuttavia sollevato dubbi quanto alla trasparenza, alla *governance* e alla gestione dei diritti riscossi. In particolare, sono state espresse preoccupazioni relativamente alla responsabilità di determinate società, in generale nei confronti dei loro membri e più specificatamente sulla gestione delle loro finanze.

In Italia, inoltre, occorre chiedersi come la direttiva possa essere recepita, stante la presenza della Siae e la vicenda Imaie. Il relatore si domanda perciò se lo spirito della direttiva sarà adottato con sollecitudine nel nostro Paese.

Dopo aver ricordato che le norme sulle regole di trasparenza contenute nella proposta di direttiva riguardano tutti i settori, mentre quelle sulla distribuzione e diffusione delle opere e dei diritti si riferiscono solo alla musica *online*, egli giudica comunque con favore le novità introdotte, che segnano un passo avanti molto importante, soprattutto dopo alcuni recenti scandali. Trattandosi di una direttiva, sollecita peraltro massima vigilanza circa la sua applicazione, augurandosi che essa non venga indebolita nel corso del futuro negoziato tra Parlamento e Consiglio, con particolare riguardo alle sanzioni (che giudica già fin troppo blande) e agli incentivi. Lamenta poi che il calendario di attuazione non abbia una scadenza precisa, con evidenti rischi sull'efficacia delle norme e del nuovo modello economico di gestione collettiva europea.

Entrando nel dettaglio della proposta di direttiva, il relatore precisa poi che essa mira, da un lato, a perfezionare gli *standard* di *governance* e trasparenza delle società di gestione collettiva, affinché i titolari dei diritti possano esercitare su di esse un controllo più efficace e contribuire a migliorare la loro efficienza nella gestione e, dall'altro, a facilitare la concessione di licenze multiterritoriali su opere musicali per la fornitura di servizi *online*.

Egli si sofferma indi sul tema della diversità culturale e della tutela delle piccole organizzazioni di artisti, che giudica cruciale. In proposito, auspica che siano rafforzate le misure che permettono anche alle piccole società di autori di cooperare con le più grandi e di inserirsi nella struttura di mercato e che sia garantito pari trattamento ai repertori musicali più di nicchia e locali, rispetto al predominio del repertorio angloamericano, che un processo di aggregazione dei diritti musicali a livello europeo necessariamente comporterebbe. A tal fine, sollecita l'inserimento di misure (come ad esempio deduzioni di natura fiscale o para-fiscale) che possano trattenere parte degli introiti del nuovo sistema di gestione per promuovere la diversità culturale europea. Inoltre, suggerisce di assoggettare alle nuove regole anche quelle organizzazioni che, pur non essendo direttamente società di gestione, hanno funzioni praticamente analoghe, come ad esempio le grandi etichette musicali.

In accordo con i Trattati europei, egli raccomanda altresì che le disposizioni sulla concorrenza siano applicate in modo sensibile e accorto nel settore culturale in un'ottica di sviluppo equilibrato dell'economia digitale.

Avviandosi alla conclusione, invita ad una riflessione sulle definizioni. Occorre infatti a suo avviso chiarire se l'espressione «titolare dei diritti» comprende persone sia fisiche sia giuridiche e se una piattaforma come *iTunes* possa essere assimilata ad un autore individuale; inoltre vanno precisate le nozioni di «autore» e «titolare dei diritti», dando all'autore più libertà nella gestione delle licenze; infine, è da meglio definire l'accezione di «autorità nazionale», di cui all'articolo 38, cui spetta il compito di sanzionare l'inosservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva, con particolare riguardo alle violazioni del diritto d'autore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA SITUAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI DI NAPOLI*

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) sottopone alla Commissione le difficoltà in cui versa l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, che rischia di perdere la sede nella quale aveva collocato i 300.000 volumi in possesso. Ciò potrebbe a suo giudizio intaccare la stessa identità dell'Istituto ed è una conseguenza dei tagli alle risorse statali e regionali compiuti negli ultimi anni.

Sottolinea peraltro il grande prestigio dell'ente, che ha anche svolto attività di alta formazione. Si rivolge dunque ai rappresentanti del Governo affinché si facciano carico di porre rimedio a tale circostanza, augurandosi infine che la Commissione possa esprimere un segnale di supporto.

La senatrice DE FEO (*PdL*), nel rimarcare a sua volta il valore dell'Istituto, precisa che è in atto solo uno spostamento del patrimonio librario posseduto e che la Regione ha avanzato l'ipotesi di utilizzare locali attigui all'attuale sede per il deposito di tale materiale. Rimarca tuttavia che non è stato svolto alcun censimento dei volumi esistenti né una catalogazione. Nel ricordare le sovvenzioni di cui l'Istituto ha beneficiato negli anni, ritiene pertanto che la situazione non sia così drammatica.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Stefano Rulli a Presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 153)**

**Proposta di nomina del dottor Nicola Giuliano a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 154)**

**Proposta di nomina del professor Aldo Grasso a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 155)**

**Proposta di nomina del dottor Carlo Verdone a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 156)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VITA (*PD*) il quale premette che le quattro proposte di nomina rappresentano candidati di indiscusso valore. Ritiene infatti che la scelta sia stata compiuta con cura nell'ottica di assicurare la qualità, come dimostrano i *curricula* allegati. A tale ultimo riferimento dà atto all'Esecutivo di aver corredato le diverse proposte con la giusta documentazione.

Si sofferma indi sul *curriculum* del candidato presidente, dottor Stefano Rulli, sceneggiatore di successo con una storia culturale notevole, nonché sui candidati consiglieri, rispettivamente dottor Nicola Giuliano, produttore cinematografico già insegnante presso il Centro sperimentale di cinematografia, professor Aldo Grasso, famoso critico e docente, nonché dottor Carlo Verdone, noto attore.

Nell'esprimere quindi un giudizio positivo, rileva tuttavia criticamente che la totalità dei candidati è di sesso maschile, laddove sarebbe stata doverosa una presenza femminile, tanto più alla luce della legge n. 120 del 2011 sulla parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate e delle società a controllo pubblico. A tale ultimo riguardo, ritiene infatti che il principio della parità di genere vada introdotto nelle società controllate dallo Stato anche in assenza del regolamento attuativo della summenzionata legge n. 120, in corso di definizione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3447) Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Motta ed altri; Rainieri ed altri; Tommaso Foti ed altri; Barbieri ed altri; Polledri ed altri

**(808) SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.



In sede di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, prende brevemente la parola il senatore VITALI (PD) che dà conto del 2.1 e del 3.1.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra a sua volta gli emendamenti presentati (2.2 e 3.3) che recepiscono le considerazioni espresse nel dibattito circa l'esigenza di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e del tessuto culturale modenese, a cominciare dal Teatro comunale di Modena.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) chiede delucidazioni circa il parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato di aver a più riprese sollecitato il presidente Azzollini affinché fossero resi i pareri sui disegni di legge all'esame della Commissione, assicura che rappresenterà nuovamente tale esigenza, invitando tutti i Gruppi a farsi promotori della medesima iniziativa presso i componenti della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali*

*(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il sottosegretario CECCHI, alla luce delle considerazioni espresse nella scorsa seduta e dei rilievi posti dal sottosegretario Elena Ugolini comunica che è in corso un'ulteriore riflessione tra i Dicasteri dei beni culturali e dell'istruzione.

Conferma il sottosegretario Elena UGOLINI, assicurando una celere conclusione di tale confronto.

Il correlatore MARCUCCI (PD) tiene a sottolineare il rilievo della questione, tenuto conto che, all'esito di tale confronto all'interno del Governo potrebbe essere necessaria un'ulteriore modifica del testo, a seguito della quale occorrerà richiedere nuovamente il parere della Commissione

bilancio. Sollecita perciò l'Esecutivo ad elaborare una proposta definitiva, anche in vista del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (n. 501)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale invita a non sottovalutare il rilievo del provvedimento, che completa la definizione del percorso liceale.

Ravvisa tuttavia un grosso limite, rispetto alle attese delle famiglie, nell'esiguo numero di sezioni attivabili, analogamente a quanto già osservato a suo tempo per il liceo musicale e coreutico. La possibilità di avviare una sezione per provincia rischia infatti a suo giudizio di creare false aspettative tra le famiglie e di non colmare il divario tra la scuola e il mondo dello sport.

Sottolinea altresì che l'indirizzo sportivo, essendo inserito appieno nel percorso liceale, non va inteso come una *deminutio* ma deve essere adeguatamente valorizzato.

Richiamando poi i recenti Giochi olimpici e parolimpici, afferma che lo sport dà un'immagine positiva del Paese. Dopo essersi brevemente soffermato sulle sperimentazioni già esistenti, ritiene che il provvedimento, benché condivisibile, non risolva una criticità della scuola superiore italiana rispetto al resto d'Europa. Rileva infatti che l'educazione motoria nella scuola secondaria di secondo grado è una delle materie più mortificate sul piano orario e distanzia l'Italia dalla media europea. Conclude augurandosi che venga dato più spazio allo sport nella scuola, anche come sbocco professionale più idoneo per i laureati in Scienze motorie, a differenza di quanto propone invece il disegno di legge n. 796, in corso d'esame in Commissione.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) manifesta il suo imbarazzo per l'atto in titolo. La riforma della scuola secondaria superiore elaborata dall'*ex* ministro Gelmini si innesta infatti non solo su un cospicuo taglio dei fondi destinati alla scuola, ma anche su quello delle discipline e degli insegnanti specialisti. In questo modo, si rischia di ridurre irreversibilmente l'offerta formativa e di determinare una sequenzialità troppo rigida fra l'istruzione secondaria superiore e l'accesso universitario.

Trova poi incoerente circoscrivere gli sbocchi professionali dei laureati in scienze motorie all'educazione fisica scolastica, laddove si riducono le ore di tale insegnamento.

In una breve interruzione, il sottosegretario Elena UGOLINI precisa che l'educazione fisica nella scuola secondaria superiore ed inferiore è l'unica disciplina che non ha subito riduzioni.

Riprendendo il suo intervento, la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) lamenta l'insufficiente pratica di attività motorie nella scuola primaria, nonostante la sua importanza nella lotta contro l'obesità e nella sperimentazione dell'attitudine sportiva.

Con particolare riferimento al nuovo indirizzo dei licei scientifici, che l'atto in titolo istituisce, ella lamenta che sarebbe funzionale solo all'iscrizione a Scienze motorie, tanto più che sarebbe privo dell'insegnamento del latino. In proposito, osserva peraltro che è già operativo un indirizzo di liceo scientifico senza tale insegnamento. Ella si interroga altresì in ordine agli sport di base che sarebbero praticati nelle nuove sezioni e invoca maggiori spiegazioni circa le reali esigenze cui esse intendono corrispondere.

Dopo aver rimarcato come quest'anno risultino in aumento le iscrizioni agli istituti tecnici, per rispondere ad una domanda di profili maggiormente professionalizzati, rileva conclusivamente che a suo avviso l'Italia non ha bisogno di un indirizzo sportivo nei licei scientifici.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) esprime a sua volta imbarazzo a fronte di un atto che, a suo giudizio, contraddice la recente riforma della scuola secondaria superiore. In quell'occasione, sia pur con diversi accenti, le forze politiche convennero infatti sull'opportunità di accorpate i numerosi indirizzi preesistenti, dando maggiore peso alle materie fondamentali e contestualmente riducendo quello delle discipline secondarie. Ritiene perciò che l'istituzione di una sezione sportiva nel liceo scientifico si ponga in contrasto con quella scelta. Inoltre, la soppressione dell'insegnamento di latino e storia dell'arte snatura l'indirizzo, rendendolo più simile ad un istituto tecnico che ad un percorso liceale.

Né egli reputa che detto indirizzo risponda correttamente alla domanda di incrementare l'attività sportiva a scuola proveniente dalla società civile. In tal caso, sarebbe stato infatti preferibile aumentare le ore settimanali di educazione fisica, portandole dalle attuali due a tre. Pur condividendo la funzione formativa dello sport, considera dunque eccessiva l'istituzione di un indirizzo specifico ad esso dedicato.

Infine, ricorda che il Senato si accinge ad approvare una mozione, largamente condivisa, sull'opportunità di incrementare l'insegnamento della storia dell'arte a scuola, anche rispetto alla quale l'opzione sportiva si pone in contrasto.

Il senatore LEONI (*LNP*) osserva che i ragazzi praticano già una considerevole attività sportiva in orario *extra* scolastico. Non si può dire invece che dedichino altrettante ore *extra* curricolari all'apprendimento della storia dell'arte, che pure rappresenta una disciplina fondamentale per la crescita dell'individuo. Ritiene perciò preferibile delegare la pratica sportiva alle famiglie, riservando alla scuola l'insegnamento di materie più complesse.

Qualora poi si confermasse la scelta di incrementare l'educazione sportiva scolastica, egli ritiene indispensabile promuovere contestualmente occasioni di confronto fra ragazzi come ad esempio i Giochi della Gioventù.

La senatrice SOLIANI (*PD*) prende atto che il provvedimento in titolo intende razionalizzare esperienze in corso secondo modalità estremamente frammentate. Si chiede tuttavia se esso tenga adeguatamente conto dell'orientamento assunto in occasione della riforma della scuola secondaria superiore, volto ad assicurare unitarietà all'azione formativa. Sollecita perciò il Governo a fornire un supplemento di motivazione circa la decisione assunta, con particolare riferimento agli interessi cui essa corrisponde.

Se la sezione sportiva costituisce infatti un arricchimento dell'offerta formativa, dando ai ragazzi dediti allo sport un'opportunità diversa di apprendimento, occorrerebbe contestualmente aumentare la pratica sportiva in tutti gli ordini e gradi di scuola, con un impegno assai più vasto rispetto all'azione avviata dall'atto in titolo.

Ella rimarca altresì l'esigenza di un'adeguata cultura umanistica. Pur condividendo l'introduzione di materie innovative come «diritto ed economia dello sport», ritiene infatti che l'attività sportiva abbia bisogno di una visione culturale complessiva che aiuti i ragazzi a sviluppare una personalità completa.

Rinnova conclusivamente l'invito al Governo a chiarire le motivazioni dell'atto in titolo, sgombrando il campo dal dubbio che esso risponda ad interessi di parte, volti a guidare i ragazzi verso approdi solo parziali.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) riporta l'esperienza della sua Regione, che ha dato i natali a molti atleti di eccellenza soprattutto negli sport invernali. Per loro, egli ritiene positivo offrire un percorso agevolato che consenta il raggiungimento di obiettivi importanti. Non va del resto dimenticato, sottolinea, che si tratta di un'opzione e non di un obbligo, che ampia l'offerta formativa. Il liceo sportivo può dunque rappresentare, a suo avviso, un'opportunità utile per i giovani atleti, i quali svolgono fra l'altro una funzione positiva di esempio per i loro coetanei.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(3366) *Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Coscia ed altri; Frassinetti ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti presentati.

La senatrice SOLIANI (PD) illustra i due ordini del giorno a sua firma, precisando di aver presentato atti di indirizzo anziché emendamenti per evitare di modificare il testo e determinare così una nuova lettura presso la Camera dei deputati, incompatibile con l'imminente conclusione della Legislatura.

Con l'ordine del giorno n. 1, ella ha inteso sottolineare l'importanza dell'evoluzione storica europea, suggerendo l'insegnamento dell'Inno dell'Unione. Si tratta del resto di un'iniziativa già assunta autonomamente da molti istituti scolastici, che verrebbe così generalizzata.

L'ordine del giorno n. 2 tiene invece a confermare la scelta, adottata dalla legge n. 671 del 1996, di dedicare la giornata del 7 gennaio alla celebrazione della bandiera italiana. L'istituzione di una nuova Giornata dell'Unità nazionale non supera, a suo avviso, tale precedente orientamento, che può ben coesistere in un'ottica complessiva di promozione dei valori civici nazionali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3447****Art. 2.****2.1**

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «incluso» con la seguente: «inclusi» e dopo le parole: «di Parma» aggiungere le seguenti: «e le manifestazioni verdiane previste nell'ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del duecentocinquantésimo anniversario della fondazione del Teatro Comunale di Bologna».*

---

**2.2**

BARBOLINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «incluso» con la seguente: «inclusi» e dopo le parole: «di Parma» aggiungere le seguenti: «e le manifestazioni verdiane previste dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena».*

---

**2.3**

PALMIZIO

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «Piacenza» aggiungere la seguente: «, Bologna».*

---

**2.4**

PALMIZIO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*  
«g-bis) celebrazione del 250° anniversario del Teatro Comunale di Bologna;».

---

**Art. 3.****3.1**

Vitali, Ghedini, Nerozzi, Sangalli

*Al comma 1, dopo le parole: «dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza», inserire la seguente: «, Bologna» e dopo le parole: «dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia», inserire la seguente: «, Bologna».*

---

**3.2**

PALMIZIO

*Al comma 1, dopo le parole: «dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza», aggiungere la seguente: «, Bologna» e dopo le parole: «dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza», aggiungere la seguente: «, Bologna».*

---

**3.3**

BARBOLINI

*Al comma 1, dopo le parole: «dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza», aggiungere la seguente: «, Modena» e dopo le parole: «dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza», aggiungere la seguente: «, Modena».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nelle province di Milano, Parma, Piacenza» aggiungere la seguente: «, Modena».*

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria****433<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3463) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore, senatore GALLO (*PdL*), illustra il decreto-legge in esame, volto a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, evidenziando che il comparto siderurgico – che costituisce il più grande polo nazionale – e le industrie manifatturiere presenti nell'area danno lavoro ad un numero molto elevato di persone.

Il provvedimento consente di dare una prospettiva al complesso siderurgico dell'ILVA, individuando il giusto equilibrio per la tutela di beni di importanza fondamentale: ambiente, salute e occupazione.

L'articolo 1, comma 1, demanda a un D.P.C.M. la nomina di un Commissario straordinario, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato lo scorso 26 luglio tra i Ministeri dell'ambiente, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Ta-



ranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto.

Il Protocollo indica un quadro complessivo degli interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e 7,2 milioni di parte privata.

Dei complessivi 336,7 milioni considerati, 119 milioni sono destinati alle bonifiche e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale. Agli interventi portuali sono destinati i restanti 187 milioni, di cui 62 già finanziati in base ad un precedente Protocollo del 5 novembre 2009.

Sempre il comma 1 dell'articolo 1 prevede che al Commissario straordinario non spetti alcun compenso e lo autorizza ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, tra cui quello di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

Il comma 2 precisa che restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti nel Protocollo con oneri propri a carico dell'Autorità portuale di Taranto.

Il comma 3 prevede che all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo siano altresì finalizzate risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

Il comma 4 disciplina gli aspetti procedurali e contabili concernenti le risorse destinate al Commissario straordinario.

Il comma 6 individua il Commissario straordinario quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse per un importo pari a 30 milioni di euro del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del PON Reti e Mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del Porto di Taranto.

Il comma 6 prevede che il Commissario possa avvalersi di un soggetto attuatore, nonché degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali.

Il comma 7 disciplina i profili amministrativi concernenti i provvedimenti commissariali, con particolare riguardo ai controlli della Corte dei conti e alla rendicontazione delle spese.

Il comma 8 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cosiddetto Fondo Kyoto siano estesi anche agli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto. Per tale finalità, nell'ambito del citato Fondo è destinata una quota di risorse fino a un importo massimo di 70 milioni di euro.

L'articolo 2 riconosce l'area industriale di Taranto quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che consentono di attivare progetti di riconversione e riqualificazione industriale fi-

nalizzati ad agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e la riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

Si apre la discussione generale.

Il senatore RANUCCI (*PD*), nel rilevare che l'importante provvedimento in esame è stato approvato senza modifiche dalla Camera dei deputati, ritiene che non vi siano particolari osservazioni per quanto concerne i profili di competenza dell'8<sup>a</sup> Commissione.

Considerato che l'impianto siderurgico di Taranto produce quasi la metà dell'acciaio italiano, sottolinea la necessità di salvaguardare, nel pieno rispetto della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini, una realtà produttiva assolutamente nevralgica per il Paese, prevedendone la riconversione grazie all'impiego di nuove tecnologie.

La chiusura degli impianti di Taranto si ripercuoterebbe in maniera estremamente negativa su tutti i segmenti dell'industria italiana che utilizzano l'acciaio per la loro produzione e porrebbe il Paese in una situazione di grave dipendenza dall'estero.

Per tali motivi, la strategia individuata dal Governo, consistente nel risanamento del sito e nell'individuazione di nuove attività, senza interrompere l'attività produttiva in corso, è quella giusta.

Il presidente GRILLO (*PdL*) condivide quanto affermato dal senatore Ranucci e aggiunge che la chiusura dell'impianto di Taranto determinerebbe conseguenze molto gravi anche per gli impianti che da essi si riforniscono, quale quello di Genova.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) osserva che presupposto fondamentale perché gli interventi previsti dal provvedimento in esame possano produrre effetti positivi è che l'attività del complesso siderurgico non venga interrotta, in quanto lo spegnimento degli impianti determinerebbe la fine della produzione. Chiede pertanto al relatore di inserire tale considerazione all'interno del parere che la Commissione renderà alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite.

Il senatore LADU (*PdL*) condivide l'osservazione della senatrice Donaggio, aggiungendo che le risorse previste dal Protocollo del 26 luglio 2012, cui il provvedimento in esame dà attuazione, sono significative ed è importante assicurare che esse non vadano disperse.

Il sottosegretario IMPROTA ricorda che il provvedimento in esame è frutto di intese politiche, istituzionali e tecniche raggiunte al termine di tavoli di lavoro che hanno coinvolto tutti i soggetti interessati, compresi gli enti locali. Il buon esito delle iniziative previste nel Protocollo e nel

decreto-legge dipenderà anche dalle decisioni che verranno adottate dalla magistratura.

Il senatore GALLO (*PdL*), alla luce di quanto emerso dalla discussione generale, propone la formulazione di un parere favorevole, che recepisca, in premessa, la considerazione della senatrice Donaggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del Relatore, allegata al resoconto di seduta, che risulta approvata.

**(1193-1361-1437-B) Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che nel corso dell'ultima seduta la Commissione aveva deliberato di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento del Senato. La Presidenza del Senato ha tuttavia ritenuto di confermare l'assegnazione in sede referente alla sola 7<sup>a</sup> Commissione. Per tale motivo, l'8<sup>a</sup> Commissione proseguirà l'esame del provvedimento in sede consultiva.

In considerazione dell'impossibilità del relatore di partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ricorda che il Governo non ha ancora adottato i provvedimenti necessari a rendere operativa l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e che qualora ciò non dovesse avvenire entro il prossimo 30 settembre, l'Agenzia sarà soppressa. Ritenendo inammissibile che le attività e i compiti già attribuiti alla medesima siano invece trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sollecita l'individuazione di un momento di confronto col Governo su tale questione, nonché sull'Autorità di regolazione dei trasporti, che si trova, anch'essa, in una fase di stallo.

Il presidente GRILLO, nel condividere quanto dichiarato dal senatore Marco Filippi, ricorda di avere sostenuto l'istituzione dell'Agenzia e dell'Autorità e si dichiara contrario all'eventualità che le funzioni già esercitate da Anas S.p.A. e che dovrebbero essere assunte dall'Agenzia possano essere invece attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto ciò non garantirebbe la necessaria terzietà nell'esercizio delle

stesse. Sottolinea inoltre che il funzionamento dell’Agenzia non determinerà costi ulteriori per le finanze pubbliche.

Auspica dunque che il Governo voglia in tempi brevi rendere noti al Parlamento i propri intendimenti sia per quanto concerne l’Agenzia che in relazione all’Autorità di regolazione dei trasporti.

La senatrice DONAGGIO (PD) chiede che i vertici delle Ferrovie dello Stato e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie siano tempestivamente chiamati a riferire alla Commissione in merito al grave incidente verificatosi ieri in Puglia, che ha condotto alla morte di un macchinista in servizio sulla tratta Roma-Lecce e al ferimento di numerosi passeggeri.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3463**

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che ai fini del buon esito degli interventi previsti nel provvedimento in esame è fondamentale che gli impianti del comparto siderurgico non cessino la loro operatività,

esprime parere favorevole.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 25 settembre 2012

### Plenaria

#### 337<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Braga.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### AFFARI ASSEGNATI

#### **Problematiche inerenti ai danni al comparto agricolo ed alle strutture ad uso irriguo cagionati dalla diffusione delle nutrie (n. 871)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento e rinvio)

Il relatore BOLDRINI (*PdL*) riferisce sull'affare in titolo, evidenziando preliminarmente che la nutria, roditore originario del Sud America, introdotto in Europa ed in Italia per ragioni di ordine commerciale, è stato successivamente rilasciato libero in natura in conseguenza della perdita di importanza di tali ragioni, diffondendosi soprattutto negli ambienti umidi e dando luogo ad un notevole incremento in vaste aree della pianura padana, della costa adriatica fino all'Abruzzo e delle coste laziali.

In dette aree il sovraffollamento di esemplari ha causato ingenti danni economici alle coltivazioni agricole e ha procurato un generale deterioramento degli assetti idrogeologici e delle infrastrutture ivi presenti.

I danni provocati all'agricoltura dalla nutria sono stati e sono tuttora oggetto di diversi studi, da cui emerge un quadro decisamente critico in termini di impatto sulle colture e sul territorio.

La dannosità – prosegue il relatore – di questa specie per l'agricoltura è da individuare nel fatto che tali animali, nutrendosi dei germogli di piante erbacee ed arboree, rasano i campi di cereali in fase di crescita, mettendo a serio rischio la produzione e di conseguenza la redditività delle imprese agricole locali; la nutria infatti può arrivare a consumare

fino a 2,5 chilogrammi di prodotto fresco al giorno e, pertanto, in caso di forte diffusione è in grado di arrecare gravi e generalizzati danni alle diverse coltivazioni presenti sul territorio.

Ulteriore effetto negativo, con evidenti riflessi verso le coltivazioni, consiste nei danni causati alle infrastrutture idriche. Infatti, scavando tane e lunghe gallerie in prossimità di canali d'acqua ed argini fluviali, i roditori in oggetto sono diventati una delle maggiori cause di grave pregiudizio per la stabilità di queste infrastrutture, con tutti i rischi che ne derivano ai fini del mantenimento degli assetti idrogeologici e della regolazione delle acque.

Appare peraltro necessario segnalare che la diffusione delle nutrie comporta altresì problemi di ordine ambientale e sanitario, in relazione sia ai danni causati all'ambiente, con particolare riferimento alla fauna ed alla flora autoctone, sia al fatto che tali animali possono anche rappresentare un veicolo per la diffusione di diverse patologie, di cui la più temuta è la leptospirosi, con la trasmissione degli agenti patogeni sia ad altri animali che all'uomo.

Si ritiene opportuno ricordare che l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUNC) ha inserito la nutria fra le cento specie alloctone più dannose del mondo, e che l'ISPRA, nelle «Linee guida per il controllo delle nutrie», ha ritenuto la specie non desiderabile sul territorio nazionale, in ragione delle problematiche agricole, ambientali e sanitarie sopra esposte.

Sul piano legislativo, la nutria non è specie cacciabile sul territorio nazionale poiché non è ricompresa negli elenchi di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992; d'altro canto, la nutria non è neppure inserita tra le specie protette dalla legislazione nazionale, dalla normativa europea o dalle convenzioni internazionali.

La legge citata prevede, all'articolo 19, la possibilità di adottare azioni di controllo numerico a carico delle popolazioni selvatiche, qualora si rendano causa di danni (piani di controllo attuati per motivi sanitari, di difesa del suolo, di tutela delle produzioni agricole).

In tale contesto alcune amministrazioni regionali e provinciali hanno adottato, anche da lungo tempo, azioni di controllo delle nutrie ai sensi del citato articolo 19 senza, tuttavia, sortire alcun esito risolutivo del problema.

In conclusione – prosegue il relatore – appare necessario che in sede governativa si provveda all'adozione di efficaci iniziative finalizzate ad un piano di gestione complessivo a livello nazionale della problematica in questione, che abbia ad oggetto il contenimento, soprattutto nelle aree a vocazione agricola, effettivo e sistematico della diffusione del roditore.

In questo senso, potranno assumere rilievo le valutazioni che si rendono necessarie in ordine alla richiesta di inserire le nutrie tra le specie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ovvero tra le specie alle quali non si applicano le norme di tutela, al pari delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole, così come risulta necessaria una più approfondita conoscenza sulla presenza e sullo stato di ricer-

che per la predisposizione di tecniche di ingegneria ambientale finalizzate alla manutenzione degli argini e alla salvaguardia degli alberi e dei raccolti, con riferimento anche alla reale efficacia dello strumento della recisione delle colture.

Il sottosegretario BRAGA prende la parola, precisando che per far fronte ai danni ai terreni agricoli derivanti dalla presenza di nutrie è stata ipotizzata, presso l'altro ramo del Parlamento, una misura volta a rendere cacciabile tale roditore, anche se la stessa non è stata ancora introdotta a livello legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Affare relativo alla questione inerente alla valutazione dell'impatto delle micotossine sulla filiera agroalimentare del grano duro (n. 398)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto scorso.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) intervenendo nel dibattito sottolinea la sussistenza di gravi situazioni di criticità in talune aree del Paese, con riferimento ai profili attinenti alla presenza di micotossine, soprattutto nel mais. I nodi problematici in questione sono stati determinati dalla persistente siccità verificatasi nell'ultimo periodo, che ha favorito la proliferazione di tali sostanze fungine nei cereali, con tutti i riflessi negativi per il comparto zootecnico, come pure per quello agricolo.

Occorre che il Governo si attivi al fine di approntare adeguati strumenti di sostegno a favore degli operatori in questione, in considerazione della situazione fin qui descritta, che si configura per taluni territori come una vera e propria emergenza.

Il sottosegretario BRAGA prende la parola, sottolineando che la presenza di aflatossine nel mais determina conseguenze dannose per il comparto zootecnico, specie con riguardo alla produzione di latte. Precisa a tal proposito che qualora nel latte siano ravvisate aflatossine lo stesso non può essere usato per il consumo umano, assumendo la configurazione di rifiuto speciale, il cui smaltimento dovrà essere effettuato secondo le procedure previste per tali tipologie di scarti, con tutti i conseguenti costi a carico degli operatori zootecnici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 181**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria****326<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
GARRAFFA

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Piero Torretta, vice presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), accompagnato da Nicola Massaro, dirigente tecnologie e qualità delle costruzioni, e da Stefania Di Vecchio, dirigente responsabile ufficio rapporti con il Parlamento.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 settembre scorso.

Il presidente GARRAFFA rivolge un indirizzo di saluto al dottor Torretta, vice presidente dell'ANCE, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor TORRETTA illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale sottolinea il peso della crisi sul settore edile, anche in termini di occupazione, mentre il Paese necessita di forti investimenti anche nel campo dell'efficienza energetica. Giudica prioritari una serie di interventi, che avrebbero la finalità di rilanciare anche l'economia, tra cui l'erogazione di incentivi a chi procede ad interventi di efficientamento energetico sul patrimonio immobiliare; una maggiore diffusione della certificazione energetica in un quadro normativo unificato; una maggiore qualificazione della manodopera impiegata nel settore edile a garanzia della qualità degli interventi.

Il senatore SCARABOSIO (*PdL*) condivide la necessità di una normativa unica a livello nazionale che regoli la certificazione energetica, anche per evitare di penalizzare eccessivamente le vecchie costruzioni in un momento certamente critico dal punto di vista economico.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede di conoscere quali risultati abbia dato lo sgravio fiscale del 55 per cento legato agli interventi di efficienza energetica.

Il presidente GARRAFFA chiede chiarimenti sugli obiettivi di efficienza energetica adottati in Gran Bretagna.

Il dottor TORRETTA ritiene che sia necessario ripartire dalla normativa europea per giungere ad una unificazione delle norme a livello nazionale, segnalando tuttavia che la maggior parte degli interventi di efficientamento hanno riguardato la sostituzione degli infissi piuttosto che la realizzazione di impianti di produzione di energia attraverso pannelli solari e non interventi di carattere strutturale. Uno stimolo a realizzare interventi di efficientamento potrebbe essere dato in particolare a chi ha interesse a commercializzare, per la vendita o la locazione, immobili di proprietà.

Per quanto concerne il mercato immobiliare britannico, chiarisce che è stata adottata la data del 2020 per il raggiungimento di determinati obiettivi di efficienza energetica.

Il presidente GARRAFFA ringrazia il dottor Torretta per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dall'audito, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 25 settembre 2012

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

*Presidenza del Vice Presidente*

MORRA

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL E UGL SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 3181*

### **Plenaria**

**347<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

MORRA

*La seduta inizia alle ore 15,45*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MORRA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 3400, sulla sicurezza per le attrezzature di lavoro, e n. 3007, sulla ricollocazione dei disoccupati, scadono entrambi domani, 26 settembre, alle ore 19.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3181) TREU ed altri. – Interventi a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il presidente MORRA comunica che si sono appena svolte, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, che hanno depositato una memoria scritta, pubblicata sulla pagina *web* della Commissione. Ricorda che le audizioni proseguiranno nella giornata di domani con i rappresentanti di CISAL, CONFSAL, CIDA e ACI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria****364<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Interviene il ministro della salute Balduzzi.*

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) (n. 491)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno predisposto due distinti schemi di parere in ordine al provvedimento in titolo. Cede loro la parola per illustrare il contenuto dei rispettivi schemi alla Commissione.

Il relatore, senatore BOSONE (PD), richiama le conclusioni dell'indagine conoscitiva, terminata il 18 gennaio 2012, nella quale si raggiunse l'obiettivo di suggerimenti e linee di indirizzo approvate all'unanimità, le quali configuravano un modello organizzativo per l'Ente Croce Rossa più chiaro, mediante una interruzione della esperienza attuale. Ritiene che il disegno complessivo di riforma presentato dal Governo, attraverso la nascita di una Croce Rossa come associazione di promozione sociale in ambito privato, sia più vicino a quanto auspicato allora dalla Commissione.

Per tali ragioni ha ritenuto di prospettare alla Commissione un distinto schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni in

quanto, a suo avviso, la possibilità di configurare per la Croce Rossa una fondazione pubblica rischierebbe di creare problemi nel momento in cui la stessa fondazione verrebbe ad operare accanto all'associazione di diritto privato. Anche per quanto concerne la gestione del personale militare, mentre il senatore Saccomanno sembra prospettare un mantenimento *ad libitum* del contingente militare, ritiene invece preferibile una impostazione che preveda l'esaurimento di tale contingente sia mediante l'assorbimento nella Croce Rossa civile sia mediante l'assorbimento presso il Ministro della difesa, e, quindi, nella sanità militare.

Ribadisce quindi di aver predisposto un parere favorevole poiché ritiene che il modello proposto dal Governo sia quanto meno apprezzabile per la chiarezza, sebbene si imponga l'esigenza di prevedere forti controlli, necessari per gestire il complesso passaggio del patrimonio di un Ente pubblico che diviene associazione di diritto privato. Inoltre, nello schema di parere ha inteso salvaguardare il ruolo dei giovani e offrire maggiori certezze per il personale civile che meritava di essere stabilizzato in quanto la riforma, pur necessaria, della Croce Rossa non può determinare ulteriore disoccupazione. Del resto, la salvaguardia dei posti di lavoro si reputa indispensabile anche per quanto riguarda il personale militare.

Un ulteriore ambito problematico è rappresentato dai servizi sanitari che attualmente sono espletati dalla Croce Rossa; a tale riguardo, auspica che possa raggiungersi un'intesa con le Regioni in modo che quei servizi possano essere assorbiti in ambito regionale, compresi anche i servizi di emergenza-urgenza. È però necessario che tale assorbimento si accompagni al trasferimento delle relative risorse finanziarie e strumentali. Tra le condizioni poste nello schema di parere favorevole pone l'accento sulla irragionevolezza di quanto stabilito all'articolo 6, comma 6 che riconosce ai medici della Croce Rossa la facoltà di essere inquadrati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione: a suo giudizio, tale deroga deve essere espunta dal testo. Inoltre, ha inteso porre un termine certo per la conclusione del regime commissariale poiché è prioritario dare un segnale che si va verso il superamento di una stagione, più che di una persona. In tal senso, va letta anche l'ulteriore condizione che, nell'ottica del rinnovamento, esclude dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione del presidente della nuova associazione coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di commissario, a tutti i livelli.

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), nel prospettare alla Commissione un distinto schema di parere favorevole con osservazioni, tiene a precisare le principali differenze rispetto allo schema di parere illustrato dal senatore Bosone.

La principale differenza risiede nel fatto che, a suo giudizio, va mantenuto il ruolo pubblico della Croce Rossa, attraverso la creazione di un'apposita fondazione, sebbene nello schema di parere non si entri poi nel dettaglio di essa che resta rimesso alle determinazioni del Governo.



Infatti, la creazione di una fondazione ed il mantenimento del ruolo pubblico di tale Ente, renderebbe più chiara la sorte dei finanziamenti e consentirebbe una maggiore tutela del personale volontario. Per quanto attiene poi alla sorte del contingente militare, osserva che nel necessario processo di ridimensionamento, si deve lasciare al Governo la facoltà di valutare se incrementare o meno il personale residuo, qualora ciò si renda indispensabile per assolvere gli scopi dell'Ente.

Tiene poi a precisare di aver elaborato uno schema di parere favorevole, corredato da osservazioni e non da condizioni, proprio per manifestare la più ampia disponibilità al confronto rispetto all'Esecutivo.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto che dovranno ritenersi riferite allo schema di parere favorevole con osservazioni, presentate dal relatore Saccomanno, appartenente al Gruppo numericamente più rappresentativo.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*), nell'annunciare il proprio voto contrario, ritiene preferibile lo schema di parere predisposto dal senatore Bosone in quanto la configurazione della Croce Rossa come associazione di promozione sociale risulta più confacente allo scopo di rimuovere i problemi che attanagliano l'Ente che si trova in un vero e proprio stato di coma. Dà atto al Governo di aver prospettato al Parlamento una riforma coraggiosa, peraltro in linea con i principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega n. 183 del 2010. Per tali ragioni, ritiene che il modello misto, rappresentato dalla fondazione di diritto pubblico e dall'associazione di diritto privato, sia difficilmente sostenibile. In ogni caso, per quanto riguarda la gestione del personale, bisognerebbe partire dal presupposto che in passato si è assecondato un colossale clientelismo che in nessun modo può essere sanato.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) ritiene preliminarmente che il disegno di riforma configurato dal Governo sia di per sé positivo, quale primo passo di un percorso che preveda una semplificazione nella struttura della Croce Rossa. Per tali ragioni, sembrerebbe più convincente l'ipotesi di parere suggerita dal senatore Bosone, a differenza di quella prospettata dall'altro relatore poiché la creazione di una fondazione di diritto pubblico costituisce un inutile appesantimento.

Inoltre, rimangono preoccupazioni per quanto concerne la gestione del personale che va in ogni modo salvaguardato poiché la stabilizzazione risulta essere necessaria per soggetti che hanno dimostrato sul campo capacità e professionalità. Reputa poi opportuno prevedere alcune clausole di coordinamento con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Popolo della Libertà, manifesta alcune preoccupazioni per il destino del personale della Croce Rossa e per un eventuale riassorbimento

dello stesso. Inoltre, il contingente residuo di duecento unità di militari rischia di essere del tutto inadeguato alle attività che l'Ente è chiamato a svolgere, mentre la gestione dell'ingente patrimonio della Croce Rossa merita di essere seguita con la massima trasparenza. Anche per questa ragione, ritiene del tutto condivisibile l'osservazione posta nello schema di parere del senatore Saccomanno, circa l'informativa che il Ministero della salute deve rendere al Parlamento attraverso relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dallo schema di decreto legislativo.

La senatrice BASSOLI (PD) dichiara il voto contrario della propria parte politica sullo schema di parere predisposto dal senatore Saccomanno, riconoscendosi, invece, nei contenuti nell'ipotesi di parere illustrata dal senatore Bosone.

Inoltre, ritiene apprezzabile il lavoro svolto finora dal Ministro della salute in merito al tentativo di riforma della Croce Rossa, che in ogni caso, deve risultare omologabile ad altre esperienze internazionali. Tale richiamo si aggiunge poi all'estrema attenzione che va rivolta al personale civile e militare la cui posizione va salvaguardata mediante la valutazione delle capacità professionali. Sulla base di tali considerazioni, reputa che lo schema di parere predisposto dal senatore Saccomanno non risulti coerente con le conclusioni dell'indagine conoscitiva, riproponendo per la Croce Rossa il mantenimento di uno *status quo* che invece va superato.

Il senatore FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), nell'apprezzare il lavoro fin qui condotto dalla Commissione, si esprime favorevolmente nei confronti dello schema di parere predisposto dal senatore Saccomanno che delinea un'ipotesi di trasformazione della Croce Rossa, più graduale e quindi più accettabile, anche venendo incontro alle aspettative del personale che merita di essere stabilizzato in virtù delle capacità professionali che ha dimostrato in questi anni.

Il senatore RIZZI (LNP), pur non negando l'impegno profuso dal Ministro della salute, esprime un giudizio negativo, in primo luogo, sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo in quanto, a suo avviso, non coerente con i suggerimenti posti dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Inoltre, l'ipotesi di riforma rappresenta una vera e propria delega in bianco consegnata all'Esecutivo, che in realtà, prospetta al Parlamento uno schema di riforma del tutto nebuloso e confuso.

Nel condividere gli interventi che hanno posto l'accento sulla stabilizzazione del personale in quanto decisivo per le molteplici attività svolte sul campo dalla Croce Rossa, ad esempio per quanto riguarda l'organizzazione territoriale del soccorso, ribadisce che le maggiori opacità e gli sperperi della Croce Rossa sono rinvenibili nell'operato dei ruoli istituzionali. Di fronte a una gestione che si è rivelata fallimentare e disinvolta non si prospettano però reali misure di cambiamento. Inoltre, ritiene che il per-

sonale non può essere riassorbito presso altre pubbliche amministrazioni, in quanto è indispensabile che permanga all'interno della Croce Rossa.

Per le ragioni esposte, i senatori della Lega Nord non parteciperanno al voto.

La senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime il proprio rammarico in quanto, dopo l'intenso lavoro compiuto con l'indagine conoscitiva, sarebbe stato auspicabile un parere unitario, sebbene non vincolante per il Governo. Certamente l'Esecutivo ha in modo apprezzabile prospettato una riforma della Croce Rossa volta a superare gli errori compiuti dalla *governance* degli ultimi anni. Tuttavia, il dibattito che ruota intorno a quale veste sia più efficace per la Croce Rossa – ossia, quella pubblica o invece quella privata – non risulta, a suo parere, decisivo perché nell'esperienza internazionale la Croce rossa si presenta sia come diritto di soggetto pubblico sia come soggetto privato. Entrambi i modelli sono pertanto validi, anche se personalmente propende per l'ipotesi formulata dal senatore Bosone, rispetto alla quale tuttavia si sarebbe dovuto operare con maggior coraggio per superare la stagione commissariale.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva, a maggioranza, lo schema di parere favorevole con osservazioni, predisposto dal senatore Saccomanno, risultando conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni predisposta dal senatore Bosone.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro della salute per la costante presenza ai lavori della Commissione, esprime apprezzamento nei confronti dei senatori intervenuti.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BOSONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 491**

La 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e Sanità del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, con cui si è delegato il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 24 novembre 2011) uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, tra cui la Croce rossa;

premessi che il termine per l'esercizio di tale delega è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, e ulteriormente prorogato al 30 settembre 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2012;

premessi altresì che lo schema di decreto in oggetto applica anche i criteri di delega dettati dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 131 del 2012;

rilevato che lo schema di decreto in oggetto, nell'attuare i principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, ha come obiettivo la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, la ridefinizione del rapporto di vigilanza, nonché comunque la finalità di salvaguardare i principi di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile;

considerato che, in attuazione della citata norma di delega, già nel mese di novembre 2011 l'attuale Governo aveva presentato lo schema di decreto legislativo n. 424, su cui le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso un parere; in particolare, la XII Commissione Affari sociali della Camera il 18 gennaio 2012 ha approvato un parere favorevole con condizioni; mentre la 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e sanità del Senato, nella seduta n. 301 del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere contrario, «evidenziando che lo schema di decreto legislativo non rispondeva, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l'indagine conoscitiva dalla stessa svolta e non sembrava coerente con le conclusioni cui quella Commissione era giunta in materia di riorganizzazione della Croce rossa italiana. Si invitava, pertanto, il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisce le linee d'intervento indicate nel documento conclusivo della citata indagine»;

considerato altresì che si condivide la necessità di riformare l'Associazione Italiana della Croce Rossa secondo principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, conservando la storia e la tradizione che hanno sempre caratterizzato i suoi interventi nei casi di emergenza sociale e sanitaria, nazionale ed internazionale, e di protezione civile nei decenni, potendo contare sull'opera appassionata di 4000 dipendenti e 150.000 volontari,

evidenziato altresì che lo schema di decreto non offre alcuna garanzia al personale sia civile che militare in ordine al mantenimento del posto di lavoro, per cui si ritiene necessario prevedere una serie di misure volte a consentire la riallocazione delle risorse umane, al fine di assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali,

preso atto della posizione espressa dalla Conferenza Unificata in data 25 luglio 2012, che per la maggior parte è condivisibile;

preso atto dei rilievi trasmessi dalla 4<sup>a</sup> Commissione (Difesa)

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 6, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente: «Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono a loro volta autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), si aggiunga : nonché le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel Novembre 2011

c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), si specifichi con maggiore chiarezza, al fine di evitare dubbi interpretativi, che sono esclusi dalla dismissione i beni immobili ricevuti in eredità o per effetto di donazioni vincolati al raggiungimento degli scopi istituzionali della CRI;

d) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «assunzione a tempo indeterminato» siano aggiunte le seguenti: «nonché quello in servizio alla data del 30 settembre 2011 e continuativamente in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007». Conseguentemente, siano soppressi il secondo e terzo periodo del comma 8 dell'articolo 6;

e) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo la parola «transita» siano aggiunte le seguenti: «ove non richieda l'applicazione del comma 3-bis». Conseguentemente, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3- bis. Al personale del Corpo militare che sarà collocato a riposo entro i prossimi quattro anni e che lo richieda può essere applicata la vigente normativa per il personale militare in materia di aspettativa per riduzione quadri, mantenendo lo stato giuridico militare ed essendo collocato, nell'ordine, successivamente al personale di cui al comma 1, lettera d) , dell'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Con de-

creto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa sono emanate le relative disposizioni attuative»;

f) occorre, inoltre, offrire la possibilità al personale militare attualmente in servizio di scegliere se transitare a domanda nei ruoli civili della Croce Rossa Italiana o transitare a domanda e se in possesso dei necessari requisiti, nei ruoli della sanità militare dell'Esercito Italiano.

g) al fine di una maggiore tutela del personale civile e militare, all'articolo 6 siano previste adeguate misure volte a garantire il mantenimento del posto di lavoro del personale attualmente dipendente della Associazione italiana della CRI che non accetti di transitare nella costituenda Associazione, impegnando direttamente e previamente le amministrazioni pubbliche richiamate dal comma 5; in particolare, siano apportate all'articolo 6 le seguenti modifiche:

– al comma 2, alla fine del secondo periodo aggiungere: che quantitativamente corrisponde al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato»;

– al comma 2, ultimo periodo, siano soppresse le parole: «che abbia optato per l'Associazione e che sia comunque in possesso dei requisiti necessari»;

– al comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego»;

– dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3 bis . Il Presidente nazionale bandisce entro il 30 giugno 2015, sentite le organizzazioni sindacali, una procedura finalizzata all'assunzione graduale da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti *part time* o di solidarietà, del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la C.R.I. alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2015 debba rimanere in servizio più di 2 anni per essere collocato a riposto. La procedura deve salvaguardare l'equilibrio economico dell'Associazione ed è sottoposta all'approvazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute, che ne tengono conto in sede di convenzione di cui all'articolo 8, comma 2, quarto periodo, fermi restando i limiti di importo di cui al medesimo articolo 8, comma 2, terzo periodo. La procedura condiziona l'assunzione alla verifica della professionalità richiesta per le attività dell'associazione, per il personale assunto dalla C.R.I. non a seguito di concorso pubblico, nonché ad eventuali percorsi di riqualificazione»;

– al comma 6, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: «Nel caso in cui le regioni deliberino di svolgere i servizi affidati in convenzione alla C.R.I. con la propria organizzazione, in deroga a quanto previsto nel primo periodo del presente comma e al comma 5, è disposto il trasferimento alle regioni del personale C.R.I. a qualsiasi titolo impiegato nei predetti servizi, nonché delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico e dei beni strumentali necessari all'espletamento del servizio trasferito; anche in tal caso al personale

trasferito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*quinqüies* del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165» .

– al comma 6, ultimo periodo, siano soppresse le seguenti parole: «anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione»;

– al comma 8, siano sostituite le parole: «fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2013». Dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla C.R.I alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2015 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione o da altra amministrazione pubblica»;

*h)* si auspica che il finanziamento annuale previsto dall'articolo 8 comma 2 non possa essere inferiore al 50 per cento dell'importo attribuito per l'anno 2014 almeno per i 10 anni successivi ai fini di mantenere un livello adeguato di finanziamento pubblico.

*i)* all'articolo 8, comma 3, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: «Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario in applicazione del presente decreto dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del decreto medesimo»,

*l)* il comma 3 dell'articolo 8 sia soppresso e sostituito dal seguente: dall'1/10/2012 viene nominato un nuovo commissario nazionale il quale dura in carica fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque improrogabilmente non oltre il 31 gennaio 2013. La retribuzione del Commissario è commisurata a quella degli alti dirigenti dello Stato, compresi i rimborsi.

*m)* sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente della nuova Associazione coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di commissario, a tutti i livelli.

*n)* aggiungere all'articolo 8 il comma 5: «Il Ministero della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto».

e con le seguenti osservazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire una data certa, preferibilmente il 31 dicembre 2013, quale termine ultimo per la ricognizione del patrimonio della CRI;

*b)* all'articolo 4, valuti il Governo, a tutela della sostenibilità della futura gestione della costituenda Associazione privata, di prevedere opportune prescrizioni affinché il futuro statuto dell'Associazione medesima preveda un'autonomia dei Comitati idonea ad assicurare che eventuali conseguenze patrimoniali negative della gestione ricadano solo sui Comitati che le hanno generate.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 491**

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, con cui si è delegato il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 24 novembre 2011) uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, tra cui la Croce rossa;

premesso che il termine per l'esercizio di tale delega è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, e ulteriormente prorogato al 30 settembre 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2012;

premesso altresì che lo schema di decreto in oggetto applica anche i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 131 del 2012;

rilevato che lo schema di decreto in oggetto, nell'attuare i principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, ha come obiettivo la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, la ridefinizione del rapporto di vigilanza, nonché comunque la finalità di salvaguardare i principi di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva;

considerato che, in attuazione della citata norma di delega, già nel mese di novembre 2011 l'attuale Governo aveva presentato lo schema di decreto legislativo n. 424, su cui le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso un parere; in particolare, la XII Commissione Affari sociali della Camera il 18 gennaio 2012 ha approvato un parere favorevole con condizioni; mentre la 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e sanità del Senato, nella seduta n. 301 del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere contrario, «evidenziando che lo schema di decreto legislativo non rispondeva, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l'indagine conoscitiva dalla stessa svolta e non sembrava coerente con le conclusioni cui la Commissione era giunta in materia di riorganizzazione della Croce rossa italiana. Si invitava, pertanto, il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisce le linee d'intervento indicate nel documento conclusivo della citata indagine»;



considerato altresì che si condivide la necessità di riformare l'Associazione Italiana della Croce Rossa secondo principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, conservando tuttavia la storia e la tradizione che hanno sempre caratterizzato i suoi interventi nei casi di emergenza sociale e sanitaria, nazionale ed internazionale, e di protezione civile nei decenni, grazie al forte e costante impegno degli appartenenti ai corpi militare ed ausiliario e al personale dipendente;

ritenuto che potrebbe rivelarsi opportuno prevedere al termine dell'esperienza dell'Ente la possibilità per l'Associazione e qualificati soggetti pubblici di costituire una Fondazione che abbia la funzione di sostenere, anche e soprattutto finanziariamente, la nuova Associazione nello svolgimento dei compiti di pubblico interesse collegati anche all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949;

evidenziato altresì che lo schema di decreto non offre alcuna garanzia al personale sia civile che militare in ordine al mantenimento del posto di lavoro, per cui si ritiene necessario prevedere una serie di misure volte a consentire la riallocazione delle risorse umane;

preso atto della posizione espressa dalla Conferenza Unificata in data 25 luglio 2012, che per la maggior parte è condivisibile;

preso atto dei rilievi trasmessi dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali) e dalla 4<sup>a</sup> Commissione (Difesa);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. alla luce della possibilità prevista per la nuova Associazione dall'articolo 1 comma 6 di sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, di partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti occorre chiarire, a seguito delle recenti disposizioni introdotte dal decreto legge n. 95 del 2012, che a loro volta le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Associazione per lo svolgimento delle attività predette;

2. è necessario prevedere, in considerazione dei compiti di interesse pubblico svolti dalla Croce Rossa Italiana e nel contesto della riforma riorganizzativa in forma giuridica privata, che la Croce Rossa Italiana sia riordinata secondo le disposizioni del provvedimento in oggetto e dal 1° gennaio 2014 fino alla data della sua liquidazione (31 dicembre 2016) assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana». Successivamente a tale data nasce la Fondazione pubblica strumentale alla Croce Rossa Italiana, con personalità giuridica di diritto pubblico, di durata illimitata, con finalità di concorrere allo sviluppo dell'Associazione e di gestire il patrimonio che viene concesso in uso gratuito a quest'ultima. Negli organi della Fondazione occorre prevedere la predominanza della componente volontaristica dell'Associazione;

3. all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire una data certa, preferibilmente il 31 dicembre 2013, quale termine ultimo per la ricognizione del patrimonio della Croce Rossa Italiana;

4. tenuto conto della conferma della disciplina vigente per il Corpo delle infermiere volontarie, occorre valutare il mantenimento di un contingente di personale permanentemente in servizio del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dal relativo regolamento di attuazione. Nel corpo suddetto devono essere considerati non solo 200 unità fino al 1° gennaio 2016 ma, anche oltre tale limite temporale, prevedendo che al naturale collocamento in quiescenza del 70 per cento del personale attualmente in servizio si proceda ad una rialimentazione delle vacanze determinatesi attraverso il reclutamento, con procedure concorsuali, di coloro che abbiano prestato servizio volontario e gratuito nei Corpi della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate per un determinato periodo;

5. si rileva l'opportunità per il Corpo militare di prevedere, all'articolo 5, comma 3, l'assimilazione al personale a tempo indeterminato di personale in servizio alla data del 30 settembre 2011 e continuativamente in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007 al fine di prevenire una stabilizzazione a seguito di contenzioso, ovvero in via subordinata di richiamare tale personale in servizio fino al 31 dicembre 2013 a valere sui fondi ordinari dell'Ente;

6. occorre, altresì, all'articolo 5, comma 3, consentire al personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana che sarà collocato a riposo entro i prossimi quattro anni e che lo richieda l'applicazione della vigente normativa per il personale militare in materia di aspettativa per riduzione quadri, mantenendo lo stato giuridico militare ed essendo collocato, nell'ordine, successivamente al personale di cui al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare;

7. occorre, inoltre, offrire la possibilità al personale militare attualmente in servizio di scegliere se transitare a domanda nei ruoli civili della Croce Rossa Italiana o permanere con lo status rivestito, garantendo in tal modo gli stessi diritti assicurati al personale di altri Corpi in occasione di riforme legislative che hanno riguardato le organizzazioni di appartenenza;

8. si raccomanda di disciplinare con specifiche norme legislative la possibilità per il personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana richiamato di prestare servizio gratuito applicandosi in tal modo direttamente l'istituto del richiamo in servizio a domanda senza assegni già vigente per le Forze Armate (art. 986, comma 1, lett. *b*) e il coordinamento dell'attività dei due Corpi della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate in sintonia con le esigenze di efficacia ed economicità, prevedendo una più incisiva funzione di indirizzo e controllo dello stato maggiore della difesa su detti Corpi al fine di evitare la dispersione di tali risorse umane e finanziarie in attività non ausiliarie delle Forze Armate;

9. all'articolo 6, comma 2 occorre apportare la seguente modifica: alla fine del secondo periodo aggiungere: «che quantitativamente corrisponde al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato»;

10. si rileva all'articolo 6, comma 6, l'irragionevolezza, sia in riferimento al principio di uguaglianza, sia in ordine al principio costituzionale della tutela della salute, della norma ivi prevista, che riconosce ai medici della Croce rossa italiana la facoltà di essere inquadrati presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione;

11. si auspica che il finanziamento annuale previsto dall'articolo 8, comma 2, non sia comunque inferiore al 50 per cento dell'importo attribuito per l'anno 2014, con l'obiettivo di mantenere un livello minimo di finanziamento pubblico;

12. appare necessario fare salvi gli atti compiuti dal Commissario in applicazione del presente decreto nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2012 e l'entrata in vigore dello stesso;

13. si sottolinea, infine, l'opportunità che il Ministero della salute informi il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto.

**Plenaria****365<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 15,10.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE (n. COM (2012) 369 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 169)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° agosto scorso.

Il presidente TOMASSINI, poiché nessun senatore risulta iscritto in discussione generale, cede la parola ai relatori, D'Ambrosio Lettieri e Cosentino, in merito allo schema di risoluzione relativo al provvedimento in titolo.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel ricordare l'esito delle audizioni tenutesi in sede informale il 12 settembre scorso, ricorda come l'atto comunitario in titolo sia stato motivato dalla Commissione europea dall'esigenza di superare la direttiva 201/20/CE – che pure ha introdotto progressi in materia di sperimentazioni cliniche – a causa della diminuzione del numero delle domande di autorizzazione, dall'aumento dei costi e del tempo medio di attesa per avviare una sperimentazione clinica. La nuova regolamentazione in ambito europeo ha, pertanto, lo scopo di superare le difficoltà riscontrate.

Tuttavia, chiede un ulteriore supplemento istruttorio, insieme all'altro relatore, senatore Cosentino, per valutare le osservazioni più appropriate che potrebbero essere inserite nello schema di risoluzione, con particolare riferimento alla riduzione dei comitati etici, in coerenza con quanto stabilito dal decreto legge n. 158 del 2012, e in modo da individuare ulteriori parametri, oltre quello della popolazione.

Il PRESIDENTE evidenzia come in merito al profilo specifico segnalato dal senatore D'Ambrosio Lettieri si dovrebbe tenere in considerazione il lavoro dell'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche ed i

comitati etici, in modo da equilibrare il parametro della quantità e qualità delle sperimentazioni con quello della popolazione.

Il relatore, senatore COSENTINO (*PD*), nel condividere quanto da ultimo rilevato dal Presidente, pone l'accento su alcune osservazioni fatte pervenire alla Commissione dal professor Garattini. Si tratta in particolare dei profili riguardanti l'esito regolatorio oltre che clinico della sperimentazione indipendente, la quale, surroga quella industriale laddove questa non individua un interesse commerciale a fianco di quello clinico. In tale documento, infatti, si sostiene che l'industria del farmaco può non avere interesse a sviluppare un farmaco per indicazioni cliniche che non hanno un'adeguata remunerazione dal mercato né tantomeno ad affrontare l'iter regolatorio per ottenerne il riconoscimento ai fini commerciali. Quando la ricerca clinica indipendente attraverso la sperimentazione individua un beneficio in un intervento, questo risultato deve poter essere riconosciuto a livello regolatorio. Reputa pertanto che le indicazioni così poste dal professor Garattini debbano essere accolte nell'ambito dello schema di risoluzione.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle esigenze di approfondimento segnalate dai relatori, sospende quindi la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 15,20 riprende alle ore 15,30.*

Il relatori, senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) e COSENTINO (*PD*) illustrano uno schema di risoluzione favorevole, mettendo in particolare risalto il profilo riguardante i criteri di individuazione dei comitati etici e del loro numero, nonché il riconoscimento delle indicazioni terapeutiche validate da sperimentazioni cliniche indipendenti.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) interviene incidentalmente per rilevare che sarebbe opportuno non fare alcun cenno al criterio della popolazione quale parametro per l'individuazione dei comitati etici, in quanto esso non è sempre indicativo. Pertanto, bisognerebbe concentrarsi soltanto sui parametri di qualità e quantità delle sperimentazioni cliniche.

Ad avviso del senatore COSENTINO (*PD*), il richiamo formulato dal senatore Calabrò, pur condivisibile in linea di principio, renderebbe eccessivamente rigido il processo di individuazione dei comitati etici, processo nel quale dovrebbero essere lasciati margini di valutazione che tengano conto di vari parametri.

In merito alla previsione del criterio legato alla popolazione insieme a quello della quantità e qualità della sperimentazione clinica, svolgono ulteriori considerazioni il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), il senatore CALABRÒ (*PdL*) ed il PRESIDENTE.

I senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) e COSENTINO (*PD*) precisano quindi che in ordine ai criteri di individuazione dei comitati etici e del loro numero si deve tener conto della qualità e quantità delle sperimentazioni cliniche con periodico aggiornamento, così come risultanti dall'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche ed i comitati etici e del dato di popolazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi lo schema di risoluzione favorevole, predisposto dai relatori allegato al resoconto della seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 369 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 169)**

La 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e sanità,

esaminato l'atto comunitario COM(2012) 369 definitivo, recante la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE;

rilevato che la proposta in oggetto è motivata dal fatto che la Commissione europea ritiene che la direttiva 2001/20/CE – che pure ha introdotto importanti miglioramenti in materia di sicurezza e di validità etica delle sperimentazioni cliniche nell'UE, nonché di affidabilità dei dati ottenuti dalle sperimentazioni cliniche – deve essere superata a causa delle critiche provenienti da pazienti, industria del settore e ricerca scientifica, tenuto conto altresì della diminuzione del numero delle domande di autorizzazione, dell'aumento dei costi di conduzione e dell'aumento del tempo medio d'attesa per avviare una sperimentazione clinica;

considerato quanto emerso nelle audizioni tenutesi in sede informale in data 12 settembre 2012;

1) si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole, ritenendo la proposta conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: solo un regolamento può garantire la coerenza, in tutta l'Unione, delle procedure per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano. La proposta, inoltre, rappresenta un valore aggiunto per l'Unione in virtù dell'auspicata maggiore qualità e sicurezza dei medicinali, derivante dall'incrementata affidabilità dei dati ottenuti dalle sperimentazioni cliniche.

Con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità, la proposta appare congrua alle finalità che intende perseguire;

2) esprime, nel merito di quanto contenuto nell'atto in esame, un avviso favorevole, osservando che occorre individuare un adeguato bilanciamento tra l'interesse alla rimozione di ostacoli e ritardi burocratici scaturiti dalla normativa vigente e l'interesse ad una valutazione sulla effettiva sicurezza della sperimentazione clinica. In tale ottica, in merito all'organizzazione del processo valutativo che verrà messa in atto a livello na-

zionale, si suggerisce di verificare attentamente la compatibilità di tempi di valutazione assai stringenti con le modalità operative delle autorità competenti e dei comitati etici, prevedendo un ragionevole periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni che superano la precedente direttiva 2001/20/CE.

In particolare, per le autorità competenti, si rende indispensabile rafforzare, mediante adeguate risorse, la collaborazione tra l'AIFA e l'Istituto superiore di sanità che ha sempre svolto il ruolo di autorizzazione agli studi di fase I, mentre, per i comitati etici, attesa la necessità di una loro riduzione, appare opportuno prevedere modalità di funzionamento molto rapide, attraverso riunioni settimanali ed operatività esclusivamente telematica.

In ordine ai criteri di individuazione dei Comitati etici e del loro numero, si tenga conto della qualità e quantità delle sperimentazioni cliniche, con periodico aggiornamento, così come risultanti dall'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche ed i comitati etici, istituito presso l'AIFA, e del dato di popolazione.

Infine, in ordine al meccanismo di indennizzo nazionale introdotto dall'articolo 73 per il risarcimento danni di sperimentazioni cliniche diverse da quelle a basso livello di intervento si valuti la predisposizione di un fondo *ad hoc*, gestito con istituti di previdenza pubblici.

3) Si preveda la possibilità di consentire alle autorità regolatorie nazionali di riconoscere le indicazioni terapeutiche validate da sperimentazioni cliniche indipendenti e fare pressione a livello dell'UE (Commissione, *Council*, Parlamento europei) perché (a) gli studi indipendenti possano essere considerati ai fini registrativi; e (b) alle autorità regolatorie competenti sia riconosciuta la facoltà di attribuire indicazioni terapeutiche a interventi validati sperimentalmente dall'accademia attraverso studi indipendenti senza fini commerciali, indipendentemente dalla volontà o dall'interesse dell'azienda che detiene l'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto.



**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 203**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la verifica dell'andamento generale dei prezzi**  
**al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Martedì 25 settembre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 8**

*Presidenza del Presidente*  
DIVINA

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria**

*Presidenza della presidente*  
Margherita BONIVER

*La seduta inizia alle ore 13.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa**

**Audizione del Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri**

*(Svolgimento e conclusione)*

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito)*

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Anna Maria CANCELLIERI, *Ministro dell'Interno*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Filippo SALTAMARTINI (*PdL*), Diana DE FEO (*PdL*) e Massimo LIVI BACCI (*PD*), il deputato Vincenzo TADDEI (*PT*), nonché, Margherita BONIVER, *presidente*.

Anna Maria CANCELLIERI, *Ministro dell'Interno*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Cancellieri e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria**

*Presidenza della presidente*  
Alessandra MUSSOLINI

*La seduta inizia alle ore 12,10*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido**

**Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Bolzano, Vera Nicolussi-Leck**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vera NICOLUSSI-LECK, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Bolzano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD), Amalia SCHIRRU (PD), nonché la senatrice Giuliana CARLINO (IDV).

Vera NICOLUSSI-LECK, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della provincia autonoma di Bolzano*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,45 alle ore 12,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,**  
**con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Martedì 25 settembre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

*Orario: dalle ore 20,15 alle ore 21,20*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 25 settembre 2012

**Plenaria**  
**178<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Ignazio MARINO

*Interviene la professoressa Sabina Nuti, accompagnata dalla dottoressa Anna Maria Murante.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno, quale ulteriore forma di pubblicità dell'audizione all'ordine del giorno.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica la designazione, quale collaboratore della Commissione, del dottor Antonino Girolamo Guarneri. Saggiunge che questi, nella sua qualità di dirigente medico ed esperto nel settore della medicina materno-infantile, collaborerà a tempo parziale e a titolo gratuito fino al termine della corrente legislatura.

La Commissione prende atto.



**Seguito dell'inchiesta sull'analisi comparativa dell'efficienza, della qualità e dell'appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane: audizione della professoressa Sabina Nuti**

Dopo una introduzione del PRESIDENTE, la professoressa Sabina NUTI e la dottoressa Anna Maria MURANTE illustrano lo stato di avanzamento ed i risultati del lavoro di approfondimento sui percorsi di cura nel settore oncologico e in quello della salute mentale.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori RIZZI, COSENTINO e il PRESIDENTE.

La professoressa NUTI risponde ai quesiti e alle considerazioni.

Il PRESIDENTE propone di trasmettere un ultimo sollecito formale alle Regioni che non hanno completato la trasmissione dei dati. Al contempo, propone di consentire alle Regioni che hanno collaborato di prendere visione dei risultati dello studio prima che questi siano trasfusi in un documento ufficiale.

La Commissione conviene.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI chiede informazioni circa l'eventuale trasmissione alla Magistratura di un resoconto stenografico e la sorte di una segnalazione, da lui effettuata, riguardante possibili sprechi di risorse nella Regione Puglia.

Il PRESIDENTE fornisce le delucidazioni richieste.

*La seduta termina alle ore 14,30.*